



Città di Meda

Provincia di Monza e Brianza

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12

Os2. Proposta di controdeduzioni ai pareri degli enti

10 ottobre 2016

Il sindaco:
Giovanni Giuseppe Caimi

Assessore alla Pianificazione
Territoriale e Lavori Pubblici:
Simona Buraschi

Segretario generale:
Enzo Marino

Autorità procedente:
Damiano Camarda

Autorità competente:
Patrizio Elli

I progettisti:



Adottato dal C.C. con delibera
Pubblicato
Approvato dal C.C. con delibera
Pubblicato sul BURL

n° del
il
n° del
n° del

Gruppo di lavoro	Franco Aprà e Marco Engel con Massimo Bianchi
Mobilità	POLINOMIA srl
Aspetti normativi	Fortunato Pagano

Parere della Provincia di Monza e Brianza espresso con Determinazione Dirigenziale n°1581 del 20.09.2016

N°	Richieste contenute nel Parere	Argomentazioni	Misure conseguenti
PRESCRIZIONI			
1.1	<p>In relazione alla sintesi effettuata dal Comune, si segnala tuttavia che il dichiarato "completamento per servizi" di cui alle aree contrassegnate con le sigle Cs numeri da 1 a 12 nella carta cs.03, non trova corrispondenza nella relativa tabella di contabilizzazione ove le superfici classificate nel "non urbanizzato" nello stato di fatto, mantengono tale qualificazione anche in attuazione del PGT (cfr. tabella CS03/a in DP.05 Verifica di compatibilità con il PTCP, pagg. 10-12). Non si comprende quindi, in cosa consista il "completamento" che comporterebbe consumo di suolo. Tuttavia, la relazione del Piano dei Servizi e la relativa norma di attuazione non escludono, per tali aree, la possibilità di realizzazione di servizi che comporti consumo di suolo: in relazione a ciò, occorre pertanto coerenza tra la verifica sul consumo di suolo alle previsioni di Piano assegnate e, nel caso, prevedere misure di compensazione territoriale ai sensi dell'art. 46 nelle Norme del Ptcp ...</p>	<p>Come esposto nella Relazione illustrativa del Piano dei Servizi (Cap. 4.3) le aree per servizi e spazi pubblici numerate da Cs1 a Cs 12 nella Tav. CS03 hanno destinazione a verde pubblico e sport, con la sola eccezione dell'area Cs12 che costituisce parte dell'esistente piazza del mercato pur non risultando ancora di proprietà comunale. Nessuna delle aree individuate è pertanto destinata a dare luogo ad interventi che possano essere collocati fra quelli rilevanti agli effetti del consumo di suolo e conseguentemente nessuna misura compensativa viene prevista dal Piano.</p>	
1.2	<p>... per le aree Cs3 e Cs12, si invita a verificare la coerenza tra uso del suolo indicato in tavola cs.01 (servizi) e previsioni di trasformazione (in carta cs.03-completamento per servizi e in tabella CS03 / a-non urbanizzato) : nello specifico, fatto salvo quanto già evidenziato sopra circa la corrispondenza tra previsione di Pgt e verifica sul consumo di suolo, se nell'uso attuale il suolo risulta già urbanizzato, un'eventuale trasformazione non configurerebbe un "completamento", bensì un "riuso". Lo stesso dicasi per l'area indicata con la sigla Cs10 (produttivo nello stato di fatto in tavola CS.01)</p>	<p>Per quanto riguarda l'area Cs12 vedi quanto sopra. L'area Cs03 costituisce l'unico appezzamento ancora di proprietà privata dell'area verde, parzialmente boscata, attorno al Mulino Traversi già di proprietà comunale; la sua acquisizione è finalizzata al mantenimento a verde nel contesto degli interventi rivolti alla valorizzazione del mulino. Il tutto come meglio esplicitato nell'integrazione indicata al precedente punto 1.1. L'area Cs10 risulta rilevante nel quadro degli interventi volti a caratterizzare il viale Tre Venezie come viale di passeggiata. Tuttavia l'area si trova attualmente all'interno della recinzione di un lotto industriale e come tale viene classificata agli effetti della Tav. CS1. Non solamente le aree citate non risultano rilevanti agli effetti del consumo di suolo ma possono esse stesse essere considerate, almeno in parte, come compensazioni territoriali.</p>	
1.3	<p>... il PTCP all'art. 46.3 delle Norme prescrive che i PGT prevedano misure di compensazione territoriale "...secondo</p>	<p>L'ambito di trasformazione AC2 del vigente Documento di Piano è destinato al "Completamento del tessuto esistente</p>	<p>Nuovo articolo a integrazione del testo normativo del Piano dei Servizi:</p>

	<p>valori e parametri fissati nel PGT stesso..." l'ex ambito AC2-ora zona D1 nel Piano delle Regole, non si rileva tra la documentazione di variante la definizione di correlate misure compensative per interventi comportanti consumo di suolo. ... Si prescrive pertanto, in coerenza a quanto previsto dall'art. 46 delle Norme del PTCP, di integrare le disposizioni di attuazione dello strumento comunale per tali tipologie di intervento. siano essi correlati a previsioni del documento di piano, del piano delle regole o del piano dei servizi.</p>	<p>con nuove aree produttive per il rafforzamento delle attività economiche che caratterizzano la tradizione di Meda" (Cfr. Documento di Piano 2012, elaborato A26, scheda Ambito AC2). La variante conferma tale destinazione trasferendo la procedura di attuazione dal Documento di Piano al Piano delle Regole. Al fine di chiarire la disciplina delle Aree di compensazione ecologica ambientale coerentemente con le disposizioni del PTCP si propone di integrare il testo delle NTA del Piano dei Servizi e rivedere il passaggio del testo della Relazione citato nel parere.</p>	<p><i>Art. 9bis – Aree di compensazione ecologica ambientale</i> <i>Per le trasformazioni soggette a pianificazione attuativa o a permesso di costruire convenzionato comportanti consumo di suolo, in ottemperanza alle disposizioni della pianificazione provinciale devono essere reperite aree di compensazione ecologica ambientale.</i> <i>Dette aree rientrano nella dotazioni di aree per servizi e spazi pubblici dettata al successivo art. 10 e dovranno consistere in aree con destinazione a verde pubblico, la cui estensione non dovrà risultare inferiore al 50% della dotazione sopra richiamata. La sistemazione a verde di dette aree dovrà essere realizzata nel contesto dell'intervento di trasformazione.</i></p>
<p>1.4</p>	<p>Risulta ... necessario, ai sensi dell'art. 42.3 delle Norme del PTCP e ai fini del dimensionamento complessivo del PGT (e quindi anche delle previsioni del piano delle regole e del piano dei servizi), integrare gli atti della variante determinando il fabbisogno residenziale e la domanda relativa ai soggetti che non possono accedere al libero mercato, esplicitando le correlate azioni di piano volte al soddisfacimento della stessa, anche attingendo all'eventuale stock di abitazioni non occupate.</p>	<p>Le argomentazioni sulla valutazione della capacità insediativa residenziale teorica del PGT sono esposte nel Cap. 3.5 della Relazione Illustrativa del Documento di Piano. In quella sede si dimostra che l'incremento di popolazione che si verificherebbe con la realizzazione delle edificazioni residenziali consentite negli Ambiti risulterebbe pari allo 0,8% della popolazione residente. Quanto al calcolo del "fabbisogno residenziale" non pare ragionevole desumerlo dall'andamento della curva demografica, come si usava nei piani regolatori del secolo scorso: come è noto, l'andamento di detta curva rilevato in un singolo comune è direttamente dipendente dallo sviluppo edilizio, e non viceversa. La determinazione della capacità insediativa teorica di piano potrebbe avere effetto esclusivamente per la verifica della dotazione di aree per servizi e spazi pubblici ma anche questa verifica appare irrilevante a seguito della soppressione dello "standard". In termini di fabbisogno va invece correttamente affrontato il tema dell'edilizia sociale al quale la Variante non dedica spazio per la riconosciuta insufficienza delle risorse comunali rispetto a qualsiasi possibile iniziativa. Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni del citato articolo delle norme del PTCP si integra la relazione del Documento di Piano con una specifica appendice sull'argomento.</p>	<p>Integrazione del Documento di Piano con l'aggiunta di un Allegato F – La politica dell'edilizia residenziale "sociale".</p>

		<p>Quanto al contributo che potrebbe derivare dallo “stock di Abitazioni non occupate” questo appare assai difficile da stimare. Infatti, come è noto, gli alloggi non occupati non vengono rilevati nel censimento 2011. L'unico dato disponibile è costituito dall'analisi compiuta nel contesto dell'elaborazione del PGT consistente nella rilevazione degli alloggi per i quali è stata rilasciata l'agibilità nel quinquennio 2009/20013 dalla quale risulta che gli alloggi resi agibili sono esattamente la metà (143) dei nuovi alloggi realizzati (285 – cfr Cap. 2.3 della Relazione Illustrativa del Documento di Piano).</p>	
1.5	<p>Circa l'individuazione delle aree degradate o dismesse all'interno del documento di piano al fine di evidenziare le strategie di recupero e riqualificazione, si chiede ...:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di verificare, sulla base delle definizioni di cui all'art. 47 delle Norme del PTCP, la coerenza, rispetto alle aree individuate in tavola 16 del PTCP delle ulteriori individuazioni effettuate dal Comune nell'elaborato sul consumo di suolo alla voce "aree degradate non utilizzate e non vegetate"; - di integrare gli elaborati di PGT (Documento di Piano) con l'individuazione delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate comprendendo a tal fine quelle derivanti dalla verifica di coerenza di cui al punto precedente; - di esplicitare in esito a tale individuazione, gli obiettivi di recupero e riqualificazione per le aree comprese nel Piano delle Regole negli ambiti di zona di riferimento senza particolari prescrizioni. <p>Si segnala inoltre la necessità di rinominare l'ambito di cava con la sigla Rg12 anziché Rg6, denominazione assegnata dal Piano Cave provinciale non ancora approvato.</p>	<p>La voce di legenda del DUSAF "aree degradate non utilizzate e non vegetate" ovviamente non trova perfetta corrispondenza con le “Aree urbanizzate dismesse” individuate dal PTCP. Solo parte delle prime può essere classificata come “urbanizzata dismessa” e tale parte corrisponde agli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano. Gli stessi Ambiti esplicitano “... le finalità del recupero e le modalità di intervento ...” in coerenza con quanto disposto all'art. 8, comma 2, lett. “e bis” della LR 12/2005 e con quanto richiesto dal PTCP.</p> <p>Al fine di meglio chiarire tale condizione si propone di aggiungere alla Relazione Illustrativa del Documento di Piano un ulteriore allegato nel quale vengono aggiunte alle due aree indicate nella Tav. 16 del PTCP le ulteriori aree dismesse corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione contrassegnati coi numeri 3, 4, 5 e 6.</p> <p>In relazione alla denominazione dell'ambito di cava, riconoscendo l'errore materiale si riporta la denominazione corretta.</p>	<p>Integrazione del Documento di Piano con l'aggiunta di un Allegato G – Individuazione delle aree urbanizzate dismesse.</p> <p>Modifica della denominazione dell'ambito di cava con la sigla Rg12 in tutti gli elaborati di piano dove essa è riportata.</p>
1.6	<p>... vengono individuate due aree riferite alla voce "aree con incompatibilità funzionale e ambientale con il contesto" (Fornace Fusari e C.na Francesca), tali incompatibilità non vengono descritte né si ritrova nella disciplina di piano alcuna indicazione particolare in merito.</p>	<p>Le aree in questione corrispondono ai soli lotti occupati da fabbricati destinati all'attività produttiva presenti all'interno del perimetro del PLIS. Per detta condizione il Piano delle Regole dispone la sola possibilità di demolizione e ricostruzione con applicazione dell'indice di edificabilità assegnato escludendo, a differenza dei lotti residenziali, la possibilità di recupero della SLP esistente. Ciò al fine di promuovere la riqualificazione dell'area con l'allontanamento delle attività considerate incompatibili.</p> <p>A maggiore chiarimento di quanto sopra si propone di integrare la Relazione Illustrativa del Piano delle Regole al Cap. 2</p>	<p>Integrazione della Relazione Illustrativa del Piano delle Regole aggiungendo al Cap. 2, nella descrizione delle Aree B3, dopo il terzo capoverso, la seguente frase: <i>Ricadono fra le Aree B3.1 anche lotti occupati da fabbricati con destinazione produttiva che risultano incompatibili col contesto del Parco e pertanto il piano ne promuove la sostituzione con fabbricati a destinazione residenziale, di minore impatto urbanistico (cfr. art. 13.3.3 delle NTA).</i></p>
1.7	<p>Analogamente, per quanto riguarda le previsioni di nuovi insediamenti a carattere produttivo (ex AC2 in zona D1 e ambito AT2. non risultano sviluppate le verifiche richieste</p>	<p>La condizione di “promiscuità” funzionale costituisce uno dei connotati speciali del tessuto urbano di Meda ed anche uno dei fattori della sua particolare vitalità produttiva e sociale.</p>	

	quali contenuti minimi degli atti di PGT, di cui al comma 4, lettera c) del citato articolo, al fine di evidenziare che non vi siano incompatibilità con il contesto al contorno. Tali aspetti devono essere valutati ai fini della compatibilità con gli indirizzi dati in merito dal PTCP.	<p>Detta condizione viene riconosciuta come valore dalla Variante e come tale confermata.</p> <p>Ciò premesso i due casi segnalati sono collocati dal PGT in due condizioni assai diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda il comparto D1 assoggettato a pianificazione attuativa si tratta di un lotto di modesta estensione (mq 7.600) che mantiene la destinazione assegnatagli dal piano vigente; è contiguo ad aree definite come "residenziali e polifunzionali" ed altre aree propriamente a destinazione produttiva; e risulta facilmente accessibile dalla viabilità principale (via Trieste) con un itinerario che interessa solo marginalmente la viabilità residenziale; - per quanto riguarda l'Ambito di Trasformazione 2, si tratta di un'area occupata da fabbricati produttivi e fino a poco tempo addietro dalle attività che si svolgevano all'interno di questi; poiché fra gli obiettivi della Variante è contemplata la valorizzazione di Meda come città delle attività sarà affidata alla fase negoziale l'incombenza di valutare quali provvedimenti assumere in sede di pianificazione attuativa per garantire la compatibilità dei futuri insediamenti col contesto urbano e con la finalità di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Tarò. 	
1.8	Ambiti di trasformazione del PGT 2012: norma transitoria introdotta in relazione alla L.R. 31/2014	Dal momento che nel testo della Relazione istruttoria viene riconosciuta "...la non competenza della Provincia ad esprimersi in merito all'interpretazione di una norma regionale ..." si rimanda a quanto argomentato sulla questione nella risposta al parere emesso dalla Regione Lombardia.	
1.9	... i dati di slp riportati nella Relazione del Documento di Piano alle pagine 35-37 (Dati quantitativi) e a pagina 46 (Allegato B-Stato di attuazione del PGT 2012) non risultano coerenti in ragione di un differente valore di riferimento assunto per le altezze di residenza e attività produttive.	Nella tabella riportata nell'Allegato B alla Relazione del Documento di Piano il dato della SLP è ricavato dividendo il volume per le altezze indicate in nota. Nelle tabelle del Cap. 3 della stessa Relazione la SLP è determinata dall'applicazione dei nuovi indici di piano ed il volume è ricavato moltiplicando la SLP per l'altezza virtuale di m 3 al solo fine di utilizzare un valore maggiormente presente nella consuetudine locale.	
2.1 (3.3.1)	... recepire le fasce di salvaguardia inerenti il progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano, sia per quanto concerne l'asse autostradale, che per quanto attiene le opere connesse.	La Regione da atto, nel parere espresso sulla Variante, della corretta rappresentazione sia del tracciato principale della Pedemontana che delle opere connesse richiedendo che venga rappresentato, oltre a questa, il relativo corridoio di salvaguardia per la cui individuazione non sarebbe tuttavia desumibile da documenti in possesso della stessa Regione. Viene pertanto esplicitamente richiesto di fare riferimento al "soggetto aggiudicatore" (CAL spa) il quale, interpellato allo scopo, domanda a sua volta ogni precisazione alla società	Integrazione dell'art. 25 delle NTA del Piano delle Regole introducendo un nuovo comma relativo al corridoio di salvaguardia infrastrutturale.

		aggiudicataria (APL spa) che a sua volta rimane silente. Non avendo modo di ottenere dall'ente titolare del progetto, ossia dalla Regione Lombardia, alcuna più precisa informazione, come già indicato nella risposta al parere emesso dalla Regione, si assume come corridoio di salvaguardia quello risultante dall'applicazione alle opere stradali del progetto definitivo, comprese le opere connesse, delle fasce di rispetto stabilite in base al Codice della strada. Allo scopo si integra la disciplina del Piano delle Regole con l'esplicitazione delle salvaguardie in questione.	
2.2 (3.3.1)	... all'interno dell'elaborato DA.02-Vincoli ambientali e infrastrutturali del Documento di Piano, è stata indicata una fascia di salvaguardia urbanistica associata al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Chiasso-Monza, tale fascia risulta del tutto errata rispetto agli elaborati di riferimento, poiché non si attesta sull'attuale asse ferroviario. In relazione a ciò, si invita a verificare quanto qui segnalato e a provvedere alla correzione dell'individuazione della stessa sugli elaborati di Piano.	Si cita dal "parere in merito alla variante al PGT del Comune di Meda" (Allegato alla Deliberazione n° 5593 del 19/09/2016 della Giunta Regionale) "... <i>Quadruplicamento ferroviario Chiasso-Monza: il tracciato dell'infrastruttura e le relative fasce di salvaguardia, dimensionate in 75 m per lato dall'asse di progetto, risultano correttamente riportati nella tavola del Documento di Piano 'DA02 - Vincoli ambientali ed infrastrutturali' secondo il progetto di riferimento indicato nel P.T.R., tuttora costituito dal preliminare presentato il 5.6.2003 da R.F.I. e licenziato favorevolmente dalla Regione con d.g.r. n. VII/18612 del 5.8.2004 ...</i> "	.
3 (3.4.1)	Sistema paesistico ambientale ... recepire, all'interno della scheda dell'ambito AT6, la disciplina prescrittiva di cui all'art. 31.3 delle Norme del PTCP, in particolare riguardo la previsione di misure di compensazione territoriale per interventi "fatti salvi " ma comportanti nuova impermeabilizzazione, secondo quanto indicato al par. 3.4.1	Come chiaramente esposto nella scheda del citato AT 6 e nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano i soli interventi consentiti all'interno dell'Ambito riguardano il recupero degli edifici abbandonati. Non si può pertanto verificare alcuna ulteriore impermeabilizzazione del suolo ed è anzi probabile che la superficie impermeabilizzata sia destinata a ridursi sensibilmente con la demolizione dei piazzali un tempo destinati alle lavorazioni della fornace.	
4 (3.4.1)	... di individuare, nelle cartografie di PGT, il bosco ricadente all'interno del piano di lottizzazione compreso tra le vie Cialdini e Fermi e oggetto di prescrizioni vincolanti in sede di autorizzazione paesaggistica n. 1376 del 30/ 05 / 2014 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza, secondo quanto indicato al par. 3.4.1 ;	I piani attuativi vigenti al momento dell'adozione della Variante sono assunti nella loro totalità all'interno della stessa. Infatti all'art. 28 delle NTA del Piano delle Regole si dispone che le eventuali varianti dei piani attuativi vigenti, eccedenti quanto indicato all'art. 14, comma 12, della LR 12/2005, dovranno essere assunti quali varianti allo stesso Piano delle Regole. L'individuazione del bosco da piantare in sostituzione dell'esistente, in ottemperanza alla citata autorizzazione paesaggistica, è parte integrante del piano attuativo vigente confermato dalla Variante. Per i motivi sopra richiamati quest'ultima non contiene alcuna ulteriore indicazione per i piani attuativi vigenti.	
5 (3.4.1)	di eliminare l'art. 5 delle Norme del Documento di Piano inerente la valenza paesistica del Documento di Piano, secondo quanto indicato al par. 3.4.1	Riconoscendo la complessità della materia ed anche in relazione alla variante al PPR attualmente in avanzata fase di elaborazione e quindi di prossima approvazione, la proposta di stralcio pare opportuna ma solamente se limitata alla parte nella quale viene riconosciuta valenza di "atto di	Modifica art. 5 con soppressione del comma 5.2 e cancellazione delle parole "... in quanto coerenti e compatibili ..." al comma 3.

		maggior definizione" al Documento di Piano. La restante parte dell'articolo, avente valore definitorio e di richiamo alla disciplina del PTCP, deve invece essere confermata con qualche precisazione riguardante il riferimento alle disposizioni dettata dal PTCP stesso.	
6 (3.4.2)	recepire l'individuazione degli ambiti di interesse provinciale a livello cartografico come individuati alla tavola 6d del PTCP e di specificarne la relativa disciplina nelle norme di Piano, secondo quanto indicato al par. 3.4.2	Gli ambiti di interesse provinciale sono rappresentati nella Tav. DA 05 del Documento di Piano ma non trovano riscontro nella disciplina del Documento stesso. Pur considerando che la disciplina dettata dal PTCP è a tutti gli effetti in vigore indipendentemente dalle disposizioni della pianificazione comunale, può risultare opportuno un richiamo esplicito nella normativa del Documento di Piano.	Aggiunta di un ulteriore art. 16 alle Norme del Documento di Piano contenente il richiamo all'art. 34 delle Norme del PTCP e correzione del fascicolo "Verifica di compatibilità col PTCP" coerentemente con quanto richiesto.
7 (3.5)	recepire a livello cartografico l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola strategica di PTCP corredata dalle rettifiche valutate come ammissibili e l'esplicitazione della correlata disciplina, secondo quanto indicato al par. 3.5	Riconoscendo le argomentazioni riportate nel parere si assumono i provvedimenti conseguenti secondo quanto indicato nel Cap. 3.5 dello stesso.	Si introducono le seguenti modifiche: - area a sud delle abitazioni di via dei Castagni, lato ovest di via S. Maria, si riconosce quale area già individuata nelle ASS riportate nel PTCP; - quanto alle aree escluse dalle AAS viene stralciato il lotto a Nord dell'AT 6; - conseguente aggiornamento della Tav. DA 05; - quanto al riferimento alla disciplina del PTCP inerente le AAS si propone un ulteriore integrazione della normativa del Documento di Piano introducendola nel nuovo art. 16 aggiunto in accoglimento del precedente punto 6.
8 (3.6)	revisionare e integrare lo Studio sulla Componente geologica idrogeologica e sismica del Pgt , relativamente a quanto segnalato circa il riferimento al Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza quale strumento provinciale di riferimento, secondo quanto indicato al par. 3.6		
9 (3.6.1)	verificare la corretta perimetrazione, negli elaborati della variante, del Vincolo Idrogeologico istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sul territorio comunale, secondo quanto indicato al par. 3.6.1		Vedi allegato relativo alla Componente geologica del PGT
10 (3.6.4)	verificare e integrare i vincoli individuati nella Tavola 8 della Componente Geologica e conseguentemente la relazione, con l'identificazione del geosito "Valli della Brughiera" e con la corretta denominazione della cava presente sul territorio, come indicato al par. 3.6.4		
APPROFONDIMENTI NECESSARI			
11	... verificare la coerenza con quanto stabilito all'art. 5, comma 9 della L. R. 31/2014, in relazione alla scelta di	"... i Comuni possono approvare unicamente varianti al PGT e piani attuativi in variante che non comportino nuovo	

	<p>trasferire nel Piano delle Regole una previsione di ambito di trasformazione del vigente Documento di Piano, secondo quanto indicato al par. 3.2.</p>	<p><i>consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione ...</i>" (art. 5, comma 4). Questo è quanto operato con la variante al Piano delle Regole, sul quale non interviene la LR 31/2014.</p> <p>Quanto al trasferimento nel Piano delle Regole delle previsioni insediative disposte dal Documento di Piano 2012 per l'Ambito AC2 tale modifica si ritiene ininfluenza a qualunque effetto. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la disposizione del PGT vigente già comporta "consumo di suolo" per quanto riguarda l'Ambito AC2 e tale condizione non viene modificata dalla nuova destinazione; - la norma transitoria della LR 31/2014 è volta a salvaguardare l'operatività delle previsioni del Documento di Piano e non esclude che queste possano essere trasferite nel Piano delle Regole, che è sempre modificabile, ovviamente a condizione che questo non comporti nuovo consumo di suolo ai sensi della legge stessa. 	
12	<p>... sviluppare i contenuti minimi degli atti di PGT di cui all'art. 43 delle Norme di PTCP circa le valutazioni inerenti i profili di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale, ambientale e paesaggistica degli insediamenti produttivi (esistenti e di progetto), secondo quanto indicato ai parr. 3.1 e 3.2.</p>	<p>Vedi precedente punto 1.3</p>	<p>Vedi precedente punto 1.3</p>
13	<p>... sviluppare i contenuti minimi degli atti di PGT inerenti le aree urbane dismesse o sottoutilizzate di cui all'art. 47 delle Norme di PTCP, provvedendo, conseguentemente all'integrazione degli atti di PGT, secondo quanto specificatamente indicato ai parr. 3.1 e 3.2</p>	<p>Vedi precedente punto 1.5</p>	<p>Vedi precedente punto 1.5</p>
14	<p>... sviluppare puntuali approfondimenti inerenti il fabbisogno residenziale, comprendendo a tal fine il tema dell'housing sociale ed esplicitare le azioni di piano volte al soddisfacimento della domanda insediativa relativa ai soggetti che non possono accedere al libero mercato, secondo quanto indicato al par. 3.12.</p>	<p>Quanto agli approfondimenti vedi precedente punto 1.4. Per il resto il PGT non prevede specifiche politiche per l'edilizia sociale in considerazione della carenza di risorse sia economiche che territoriali. Si deve infatti considerare che la capacità insediativa residenziale massima realizzabile all'interno degli Ambiti di Trasformazione risulta pari a poco più di mq 9.000 di SLP, ossia circa 90 alloggi in totale. La possibilità di riservarne una quota per finalità sociali non può che essere demandata alla fase negoziale da condurre in relazione alle opportunità del momento.</p>	<p>Vedi precedente punto 1.4</p>
15	<p>... sviluppare i contenuti minimi degli atti di PGT di cui all'art. 40 comma 4 delle Norme del PTCP, circa la classificazione della viabilità effettuata dal piano provinciale, l'individuazione delle relative fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia per le strade di</p>	<p>Per quanto attiene i "corridoi di salvaguardia" i relativi rispetti vedi punto 2.1.</p> <p>Il territorio comunale è interessato solamente da un tratto di viabilità definita di secondo livello dal PTCP. Si tratta di una nuova strada extraurbana secondaria, connessa allo svincolo</p>	

	primo e secondo livello e la definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, secondo quanto indicato al par. 3.3.1.	della Pedemontana, corrispondente alla via Vignazzola del Comune di Meda che corre lungo il confine col Comune di Seveso. Il PGT di questo comune individua quale area di rispetto inedificabile il solo sedime stradale. La classificazione delle strade e la disciplina d'uso delle stesse, compresa l'apertura di eventuali nuovi accessi, sono sviluppate nel contesto del Piano della Mobilità in corso di elaborazione da parte del Comune, al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento necessario.	
16	... aggiornare l'elaborato DP.05 "Verifica di compatibilità con il PTCP" nella parte in cui viene affrontato il tema della sostenibilità dei carichi urbanistici indotti sulla rete della mobilità derivanti dalle scelte di PGT, secondo quanto indicato al par. 3.3.2.	La variante riduce i carichi urbanistici previsti dal PGT vigente: non può quindi che risultare migliorativa, quanto all'impatto sulla viabilità. Gli ulteriori approfondimenti sulla situazione di fatto e sulle politiche da adottare per il miglioramento della circolazione sono demandati al piano comunale della mobilità in corso di elaborazione.	
17	... integrare in un unico elaborato gli aspetti ora afferenti le tavole DA.04 (Rete Ecologica) e DA.05 (Sistema Rurale Paesistico Ambientale) in relazione alla definizione della rete ecologica comunale, secondo quanto indicato al par. 3.4.1.	La tav. DA 05 non è altro che la riproduzione dei contenuti del PTCP riguardanti i valori paesaggistici e i beni culturali: la ricognizione è di qualche utilità nella gestione del PGT ed è bene che venga mantenuta. Si può invece utilmente integrare la Tav. DA 04 coi contenuti richiesti.	Modifica della Tav. DA 04.
18	... integrare la documentazione di PGT, in relazione al proposto ampliamento del PLIS, con quanto indicato dalla Dgr 6148 del 12 dicembre 2007 e attinente le fasi analitica e propositiva della pianificazione comunale, secondo quanto indicato al par. 3.4.1.	La documentazione richiesta è quella da presentare unitamente alla richiesta di riconoscimento del nuovo perimetro. Verrà quindi prodotta in quell'occasione, a seguito dell'approvazione della Variante.	
19	... determinare l'ampiezza della fascia di rispetto della strada panoramica, ai sensi dell'art. 28 delle Norme del PTCP, secondo quanto indicato al par. 3.4.3.	Le strade panoramiche sono individuate nella Tav. DA 05 in coerenza con le individuazioni del PTCP. Nella stessa tavola possono essere riportate le relative fasce di rispetto integrando la normativa del Piano delle Regole.	Integrazione della Tav. DA 05 con le fasce di rispetto delle strade panoramiche, della profondità di m 30 per lato coerentemente con quanto riportato nei PGT dei Comuni confinanti. Integrazione dell'art. 25 delle NTA del Piano delle Regole aggiungendo il seguente comma: <i>25.7 Fasce di rispetto delle strade panoramiche</i> <i>Alle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto delle strade panoramiche è assegnata la classe 5 di sensibilità paesistica dei luoghi. Tutti progetti di trasformazione degli edifici presenti all'interno di dette fasce sono pertanto soggetti al parere della commissione comunale per il paesaggio.</i>
20	... recepire negli atti di PGT il Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica, quale piano di settore del PTCP, secondo quanto indicato al par. 3.4.5.	La rete ciclabile rappresentata nella Tav. SP01 costituisce approfondimento e sviluppo dei contenuti, per altro essenziali, del Piano strategico citato. Il tema è inoltre in	

		corso di approfondimento nel contesto del piano comunale della mobilità in corso di elaborazione.	
21	... adeguare la base cartografica di rappresentazione utilizzata nella redazione sulla Componente Geologica, secondo quanto indicato al par. 3.6.	Vedi allegato relativo alla Componente geologica del PGT	
22	... integrare gli approfondimenti della Componente Geologica sulle aree individuate dal PTCP a suscettibilità al fenomeno degli occhi pollini e valutare conseguentemente la revisione della relativa classe di fattibilità geologica assegnata, secondo quanto indicato al par. 3.6.1.		
23	confrontare, in relazione a quanto stabilito all'art. 9 delle Norme del PTCP tra i contenuti minimi degli atti di PGT, i repertori inerenti l'identificazione dei pozzi (e relative zone di rispetto) , secondo quanto indicato al par. 3.6.2.		

PARERE ISTRUTTORIO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Rif. generale PUNTO 3.6

Considerazioni e controdeduzioni.

A) Aggiornamento della base cartografica (Parere Provincia pag. 17 – Considerazioni Generali)

“si ritiene necessario l'aggiornamento della base cartografica utilizzata per la redazione delle tavole allegate alla Relazione Geologica, in particolare:

Allegato 1 – Carta Geologica

Allegato 2 – Carta della Dinamica Geomorfologica

Allegato 3 - Carta di Inquadramento idrogeologico

Allegato 5 – Carta di caratterizzazione geologico-tecnica preliminare

Allegato 6 – Carta di suscettività al dissesto

Allegato 7 – Carta di Sintesi

Allegato 8 – Carta dei Vincoli

Allegato 9 – Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) – analisi di primo livello

Allegato 10 – Carta di Fattibilità delle azioni di piano”

Si precisa che l'utilizzo della cartografia di aerofotogrammetrico comunale, seppure predisposta in data precedente alla CTR di ultimo aggiornamento, costituisce cartografia di base a maggiore dettaglio, in quanto redatta a scala 1:5000. Per tale motivo si è ritenuto idoneo l'utilizzo di detto documento per la redazione della documentazione di base alla redazione della Relazione Geologica.

Ai fini di coerenza con la richiesta formulata dalla Provincia di Monza-Brianza, si è comunque anche proceduto alla trasposizione dei contenuti conoscitivi relativi agli allegati elencati su base CTR con redazione di nuova cartografia a scala 1:5.000.

B) Occhi Pollini (Parere Provincia pag. 17 – Par. 3.6.1 Assetto Idrogeologico)

“Assente è la trattazione del fenomeno occhi pollini per la quale la suscettività del territorio comunale è considerata mediamente (medio-alta)...si rileva la necessità di aggiornare e rivedere le classi di fattibilità geologica inserendo la trattazione di tale fenomeno anche a livello di sottoclasse”.

Si è preso atto della indicazione fornita procedendo sia alla introduzione dei tematismi pertinenti illustrati nella Tavola 8 - Assetto Idrogeologico di PTCP, all'interno dell'Allegato 5 – Carta di Caratterizzazione Geologico Tecnica preliminare, sia alla introduzione di specifiche indicazioni all'interno di tutte le classi di fattibilità geologica di piano. A questo riguardo si è ritenuto di tenere in debito conto le Linee Guida proposte dal PTCP.

Limitatamente alle sole indicazioni pertinenti la necessità di evitare gli scarichi di acque nel sottosuolo, si è ritenuto di seguire un diverso indirizzo operativo in considerazione della presenza delle evidenti problematiche idrauliche connesse con il torrente Terrò e con gli effetti da questo indotti sulla capacità di smaltimento della rete fognaria comunale.

Pertanto si è ritenuto di privilegiare lo scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo, pur fornendo specifiche indicazioni circa la necessità di preventiva verifica della assenza di possibili interferenze con eventuali cavità (anche riempite) presenti nel sottosuolo.

Nell'ambito dell'esame della citata Tavola 8 di PTCP si è anche preso atto della avvenuta identificazione da parte del documento di PTCP di aree identificate con Classe IV di Fattibilità Geologica.

In considerazione della valenza del PTCP Si è ritenuto pertanto di procedere anche ad un confronto con pari Classi di Fattibilità riportate nello Studio Geologico redatto a supporto del PGT, procedendo al recepimento delle aree ritenute maggiormente indicative.

C) Vincolo Idrogeologico (Parere Provincia pag. 17 – Par. 3.6.1 Assetto Idrogeologico)

“...si rileva una difformità di perimetrazione dell'area soggetta a Vincolo Idrogeologico istituito con R.D. n. 3267/1923....e di riferimento alla data del vincolo ...”

Si è preso atto dei rilievi formulati e si è conseguentemente proceduto alla correzione sia dell'Allegato 8 – Carta dei Vincoli della Componente Geologica, mediante trasposizione del limite come estratto dall'Allegato 8 – Carta dei Vincoli del PTCP vigente, sia della Relazione (rif. pag. 80).

D) Sistema delle acque sotterranee (Parere Provincia pag. 18 – Par. 3.6.2 Acque sotterranee)

“si segnalano le seguenti discrepanze relativamente ai pozzi pubblici: il pozzo pubblico di Via volta (codice 151380003) non è riportato nella tabella, ma risulta nelle stratigrafie allegare come pozzo 1; il pozzo pubblico di Via Conte Guido di Carpegna risulta in posizione diversa (più spostato a nord ovest) da quella indicata e con codice 151380009 anziché 151380014. In Tavola allegato 3 – Inquadramento Idrogeologico il pozzo risulta dismesso, mentre nel repertorio provinciale risulta attivo; in via nino Bixio risulta assente il pozzo con codice 151380006...risulta pertanto necessario un puntuale confronto tra i dati del repertorio provinciale e le individuazioni comunali...”

Si è preso atto dei rilievi formulati e si è conseguentemente proceduto alla correzione dell'Allegato 3 – Carta di Inquadramento Idrogeologico e dell'Allegato 8 – Carta dei Vincoli, nonché della tabella in relazione, a partire dai dati desunti dal repertorio provinciale.

Per quanto riguarda il Pozzo Conte di Carpegna, le verifiche effettuate a partire dalla documentazione presente presso l'Ufficio Tecnico comunale hanno confermato la originaria posizione che, pertanto, è stata mantenuta anche sugli elaborati finali

Nell'ambito delle verifiche effettuate è inoltre emersa la presenza a sud del territorio comunale di pozzo ad uso idropotabile in comune di con fascia di rispetto interferente – seppure in piccola parte - con il territorio comunale di Meda. Anche di tale evidenza si è pertanto tenuto conto in Allegato 8 – Carta dei Vincoli.

E) Sistema delle acque sotterranee (Parere Provincia pag. 18 – Par. 3.6.2 Acque sotterranee)

“...si segnala che il riferimento contenuto a pag. 79 della Relazione Geologica all'Allegato 11 –Norme Geologiche di Pianoè errato... le Norme Geologiche di Piano sono contenute nell'Allegato 12”

Si è preso atto della segnalazione e si è conseguentemente proceduto alla correzione dell'errore

F) Sistema delle acque superficiali (Parere Provincia pag. 18 – Par. 3.6.3 Acque superficiali)

“si segnala che a seguito della istituzione della provincia di Monza e Brianza sono cambiati i codici di numerazione progressiva dei corsi d'acqua. Il Torrente Terrò, nella DGR n. 4229 del 23 ottobre 2015è identificato con il codice MB007”

Si è preso atto della segnalazione e si è conseguentemente proceduto alla correzione dell'errore

G) Geosito Valli della Brughiera (Parere Provincia pag. 18 – Par. 3.6.4 Elementi geomorfologici)

“L'area identificata come geosito “Valli della Brughiera” si configura pertanto come un'area di tutela ambientale da inserirsi tra i vincoli rappresentati sulla Tavola Allegato 8 e citati nella relazione a pagina 79 e 80”

Si è preso atto della segnalazione e si è conseguentemente proceduto alla correzione dell'allegato e della relazione.

H) Prescrizione:

“revisare ed integrare lo studio della componente geologica idrogeologica e sismica del PGT, relativamente a quanto segnalato circa il riferimento al PTCP delle Provincia di Monza e della Brianza quale strumento provinciale di riferimento, secondo quanto indicato al paragrafo 3.6”

Tutte le modifiche proposte sono state esaminate e recepite nei relativi documenti pertinenti

I) Prescrizione:

“verificare la corretta perimetrazione, del vincolo idrogeologico”

Si è preso atto del rilievo formulato procedendo alla relativa correzione

J) Prescrizione:

“verificare e integrare i vincoli ... con l'identificazione del geosito - Valli della Brughiera – e con la corretta denominazione della cava presente sul territorio”

Le modifiche proposte sono state esaminate e recepite nei relativi documenti pertinenti

K) Risulta altresì necessario:

“adeguare la base cartografica di rappresentazione utilizzata nella redazione della Componente Geologica, secondo quanto indicato al paragrafo 3.6”

Si è preso atto del rilievo procedendo all'utilizzo di base cartografica CTR.

L) Risulta altresì necessario:

“integrare gli approfondimenti della Componente Geologica sulle aree individuate dal PTCP a suscettibilità del fenomeno degli Occhi Pollini e valutare conseguentemente la revisione della relativa classe di fattibilità assegnata, secondo quanto indicato al paragrafo 3.6”

Si è preso atto del rilievo procedendo all'inserimento di specifiche norme all'interno dell Classi di fattibilità individuate.

M) Risulta altresì necessario:

“confrontare ...i repertori inerenti l'identificazione dei pozzi - e relative zone di rispetto – secondo quanto indicato al paragrafo 3.6”

Si è preso atto della indicazione procedendo al confronto richiesto ed alle conseguenti correzioni resesi necessarie.

 PROVINCIA MONZA e della BRIANZA	Settore Territorio	Servizio Pianificazione Territoriale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

Comune di Meda

Strumento urbanistico vigente: PGT efficace dal 27.12.2012

Strumento urbanistico oggetto di valutazione: variante generale PGT

Adozione: deliberazione di C.C. n. 13 del 23.05.2016

Istanza di valutazione: nota del 25.05.2016, prot. prov. n. 21666

Avvio del procedimento: nota del 10.06.2016, prot. prov. n. 23704

Incontro istruttorio: 20/06/2016

1. PREMESSA

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23.10.2013 - il Ptcp ha assunto efficacia. Con successiva determinazione RG n. 2564 del 11.11.2014 le norme del Ptcp sono state ricondotte alle Sentenze Tar nel frattempo intervenute. La valutazione è pertanto effettuata con riferimento agli elaborati del vigente Ptcp.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT

2.1. Obiettivi e strategie della variante di Pgt

Il Comune di Meda è dotato di Pgt approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2012, n. 9 del 19.06.2012, n. 10 del 21.06.2012 e n.11 del 23.06.2012; il piano è vigente dal 27 dicembre 2012. Le previsioni di Pgt, dopo oltre tre anni di vigenza, risultano solo parzialmente attuate; per quanto attiene in particolare gli ambiti di trasformazione, si segnala solo l'intervenuta approvazione del piano attuativo in variante al Pgt relativo ambito "AT1-ex Medaspan", la cui valutazione di compatibilità al Ptcp è stata resa con determinazione dirigenziale n. 2146 del 23.12.2015.

La variante, assume i seguenti obiettivi prioritari (cfr. DP03 Relazione illustrativa, pagg. 23-26):

- restituire alla città un disegno riconoscibile;
- Meda città delle attività;
- fermare il consumo di suolo;
- promuovere il riuso delle aree edificate e in particolare delle aree dismesse o sottoutilizzate;
- valorizzare, estendere e connettere le aree verdi attorno all'edificato e nella città costruita;
- promuovere la riqualificazione del tessuto urbano misto residenziale e produttivo;
- mettere a punto strumenti certi di attuazione del Piano.

2.2. Dimensionamento

La popolazione residente al 01/01/2015 è pari a 23.554 abitanti (fonte: Comune, relazione di Piano, pg. 35-36); con una superficie comunale di circa 8,32 kmq, la densità abitativa di Meda risulta pari a 2.831 ab/kmq.

La variante di Pgt incide sul dimensionamento quantitativo del Documento di Piano riducendo, nel complesso, la capacità edificatoria assegnata alle aree comprese nei nuovi ambiti di trasformazione. A fronte dei 12 ambiti di trasformazione del Pgt 2012, la variante in esame ne individua 6 ove prevale la destinazione mista (eccezion fatta per l'ambito AT1 a destinazione commerciale), tutti incidenti su aree già urbanizzate del territorio e in parte già oggetto di previsioni di trasformazione del vigente Pgt (AT1-ex AT1a/b, AT3-ex AR2a, AT5-ex AR1a).

In base alla documentazione prodotta (cfr. DP.03 Relazione illustrativa, pagg. 35-36 e DP.04 Norme per l'Attuazione, Allegato Schede degli ambiti di trasformazione), le previsioni di trasformazione interessano una superficie territoriale complessiva di 125.440 mq (di cui 56.200 mq relativi all'ambito AT6-Ex Fornace Ceppi), per una superficie lorda di pavimento massima pari a 41.418 mq, cui deve aggiungersi il recupero della Slp esistente per l'ambito AT6-Ex Fornace Ceppi (superficie non computata negli elaborati di Piano).

Relativamente al tema delle destinazioni d'uso, si evidenzia che il Comune non fissa soglie di prevalenza e rimanda alla fase di negoziazione la definizione puntuale del mix funzionale anche in relazione a quanto ammesso come complementare; a tal fine le schede degli ambiti di trasformazione evidenziano le principali vocazioni funzionali assegnate:

- commerciale per l'ambito AT1 (max 25.558 mq slp);
- produttiva per l'ambito AT2 (max 7.280 mq slp);
- terziaria per gli ambiti AT3 (max 2.665 mq slp), AT4 (max 3.120 mq slp) e AT6 (pari a slp esistente);
- residenziale per l'ambito AT5 (max. 2.795 mq slp).

Per quanto riguarda la funzione residenziale, il Comune, ipotizzando che possa venire realizzata una quota pari al 50% delle slp massime degli ambiti di trasformazione ove tale funzione è ammessa come principale o complementare (ambiti AT2, AT3, AT4 e AT5), stima nel complesso un aumento di 187 abitanti teorici, pari a un incremento dello 0,8% della popolazione residente al primo gennaio 2015. Tale incremento, risulta inferiore al trend di crescita analizzato per l'ultimo decennio intercensuario che ha registrato un incremento annuo di circa 1% (cfr. DP.03 Relazione illustrativa, pagg. 36 e 4-7).

Si considera in ultimo, che la variante contiene una norma transitoria che fa salve, nel termine definito dalla L.R. 31/2014, le previsioni degli ambiti di trasformazione di cui al vigente Documento di Piano (cfr. DP.04 Norme per l'attuazione, art. 15): gli elaborati della variante non esplicitano l'incidenza di tale eventuale scenario di attuazione in termini di dimensionamento complessivo di Pgt. Si rimanda in merito a specifica trattazione nel successivo par. 3.2.

3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La variante generale in esame non modifica i contenuti di carattere ricognitivo e conoscitivo del vigente Pgt: all'interno della delibera di adozione sono a tal fine richiamati gli elaborati del Piano del 2012 considerati ancora attuali in relazione al carattere propriamente descrittivo degli stessi e che pertanto integrano la documentazione appositamente redatta per la variante.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano territoriale di coordinamento provinciale, si evidenzia che il Pgt, pur menzionando il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza quale atto di pianificazione sovraordinata di riferimento, non ne sviluppa puntualmente i contenuti minimi richiesti per gli atti di Pgt: tale carenza, come a seguire puntualmente illustrato, deve essere colmata in sede di approvazione definitiva dello strumento.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-17

Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47

Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44

Il Ptcp propone obiettivi, anche in coerenza con la programmazione regionale, per meglio specificare alla scala provinciale i legami tra sviluppo socio-economico e trasformazioni del territorio.

La variante in esame non tratta direttamente gli obiettivi generali di Ptcp summenzionati, tuttavia le strategie del documento di piano di puntare sull'esistente per aumentarne la qualità e le possibilità di sviluppo e crescita e di orientare il progetto insediativo in stretta connessione al sistema dei servizi e delle infrastrutture (per la mobilità motorizzata e per quella ciclabile), risultano coerenti con gli obiettivi generali del Ptcp.

In relazione al tema della competitività e attrattività del territorio, così come della qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche e produttive, gli obiettivi specifici del piano provinciale non trovano puntuale declinazione. Puntuali approfondimenti dovranno inoltre essere condotti in relazione ai contenuti minimi degli atti di Pgt di cui agli artt. 43 e 47 delle Norme del Ptcp al fine di valutare

compiutamente la compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti sotto i profili urbanistici, logistici, infrastrutturali e paesaggistico-ambientali, nonché per verificare, in coerenza alle definizioni di cui all'art. 47 delle Norme del Ptcp, l'individuazione delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate e i connessi obiettivi di riuso (cfr. nel dettaglio il successivo par. 3.2).

Infine, per quanto riguarda la razionalizzazione e lo sviluppo equilibrato del commercio, obiettivo 2.3 del Ptcp, la variante in esame non definisce particolari strategie per il settore, né fissa obiettivi in relazione, ad esempio, alla promozione di intese o accordi intercomunali per la qualificazione della rete distributiva, alla connessione tra sistemi polifunzionali e servizi pubblici e privati, alla promozione di sistemi integrati del commercio. In relazione a ciò, considerate le peculiarità e la rilevanza produttiva e distributivo-commerciale del territorio e considerato altresì che per quanto attiene il tessuto consolidato è in particolare il piano delle regole ad approfondire consistenze e relazioni, si evidenzia la necessità di approfondire gli indirizzi dettati in materia dal piano provinciale (art. 44).

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46 e 47;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Il territorio del Comune di Meda è caratterizzato da un tessuto urbano misto e particolarmente denso ove alla scarsa riconoscibilità del nucleo storico originario si frappongono, a est del Torrente Tarò l'evidente frammistione di funzioni residenziali, artigianali/manifatturiere e commerciali e, a nord della Villa Traversi l'unicità della zona pedecollinare in gran parte compresa nel Plis Brughiera Briantea, caratterizzata da episodi di moderata urbanizzazione, ampie porzioni boscate e agricole e l'insediamento, ormai dismesso, della Fornace Ceppi. Il resto del territorio presenta porosità limitate, di caratteri e dimensioni variabili che costituiscono episodi isolati in un *continuum* urbanizzato. Il territorio comunale presenta inoltre importanti cesure legate agli assi infrastrutturali che lo attraversano: la linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso in direzione sud-ovest/nord-est e che, da Piazza del Lavoratore corre quasi parallelamente al torrente Tarò fino al confine con il Comune di Cabiate, la linea ferroviaria Milano-Chiasso in direzione est/ovest, nella porzione meridionale del territorio e l'asse stradale della SPexS535 Milano-Meda che qui presenta un importante svincolo.

Usi del suolo

In relazione al tema inerente l'uso del suolo e al connesso obiettivo di Ptcp di riduzione del consumo dello stesso, si evidenzia che la variante in esame rivede la struttura complessiva del vigente Pgt, orientando le strategie di trasformazione verso il recupero del tessuto già urbanizzato (aree dismesse, abbandonate, degradate e sottoutilizzate) e la riqualificazione -anche ambientale, in particolare lungo il Torrente Tarò- di significative parti del territorio considerate fondamentali per la realizzazione di uno spazio pubblico (costruito e verde) di qualità e di valore ecologico. La variante conferma nel documento di piano le sole previsioni di trasformazione del vigente Pgt ricadenti su aree già urbanizzate e modifica, in riduzione, le compressive capacità edificatorie degli ambiti; trasferisce nel piano delle regole una previsione a destinazione produttiva per un'area libera interclusa nel TUC in Via S. Giorgio (ex AC2) e una previsione inerente un isolato già urbanizzato della "città consolidata a cortina" in Via Matteotti (ex AR3) e modifica, trasferendole nel piano dei servizi e prevedendone l'acquisizione da parte del Comune per la realizzazione di nuove aree verdi, le altre previsioni del vigente Pgt interessanti aree libere (ex AC1, ex AC3, ex AC5); individua tre nuovi ambiti di trasformazione su aree già urbanizzate (AT2, AT4, AT6).

Nella redazione della variante adottata, il Comune di Meda ha assunto a riferimento le "Linee Guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale" contenute nell'allegato A del Ptcp: le verifiche condotte sono puntualmente descritte all'interno di uno specifico documento dedicato al rapporto con il Ptcp (cfr. DP.05 Verifica di compatibilità con il PTCP, par. 5) e risultano, a meno di alcune eccezioni descritte a seguire, nel complesso coerenti con la metodologia proposta dal piano provinciale.

La carta degli usi del suolo CS.01 redatta su base Dusaf 4.0 (2012), primo elaborato cartografico previsto dalle richiamate Linee guida, restituisce il quadro conoscitivo dello stato di fatto degli usi del suolo e contiene alcune rettifiche risultato della "scalatura" della banca dati regionale alla scala comunale. In esito a tale approfondimento, il Comune dichiara un indice di urbanizzazione pari al 66,41%. Nella carta di stima delle potenzialità di variazione degli usi del suolo CS.02, il Comune sviluppa il proprio approfondimento

sulle possibilità di trasformazione aggiungendo informazioni inerenti lo stato di diritto, i vincoli presenti, le tutele di carattere ecologico-ambientali ed evidenza in particolare:

- 2 "aree con incompatibilità funzionale e ambientale con il contesto" (Fornace Fusari e C.na Francesca);
- diverse "aree degradate non utilizzate e non vegetate" voce dusaf 134 (tra cui l'area dell'AT1-ex Medaspan, l'area dell'AT6-ex Fornace Ceppi, parte dell'area dell'AT2-ex Fonderia Maspero, parte delle aree dell'AT5 e l'area dell'AT4);
- aree libere urbane (parchi e giardini e aree verdi incolte);
- le aree afferenti il residuo di piano.

Nella terza e ultima carta, che restituisce il quadro di sintesi delle previsioni trasformative del Pgt in relazione alle tre principali operazioni di trasformazione dei suoli (riuso, completamento ed espansione), il Comune evidenzia le scelte operate dal Piano, distinguendo:

- le aree per le quali il Pgt prevede trasformazioni di riuso funzionale (non comportanti consumo di suolo): risultano individuate tutte le aree degli ambiti di trasformazione (AT da 1 a 6) e l'area dell'ex ambito AR3-ora zona B1 all'interno del Piano delle Regole;
- le aree per le quali il Pgt prevede trasformazioni finalizzate al completamento (comportanti consumo di suolo, in quanto interessanti aree libere urbane: parchi e giardini o aree verdi incolte): risultano individuate -distinte per "completamenti" e "completamenti per servizi"- le previsioni di cui al Piano delle Regole riguardanti l'area dell'ex ambito AC2-ora zona D1 e di un'area di piano attuativo vigente (ex AC4) e le previsioni di cui al Piano dei Servizi per le aree identificate dai n. da 1 a 12.

La variante di Pgt non prevede alcuna previsione comportante espansione dell'urbanizzato.

1.1 In relazione alla sintesi effettuata dal Comune, si segnala tuttavia che il dichiarato "completamento per servizi" di cui alle aree contrassegnate con le sigle Cs numeri da 1 a 12 nella carta cs.03, non trova corrispondenza nella relativa tabella di contabilizzazione ove le superfici classificate nel "non urbanizzato" nello stato di fatto, mantengono tale qualificazione anche in attuazione del Pgt (cfr. tabella CS03/a in DP.05 Verifica di compatibilità con il PTCP, pagg. 10-12). Non si comprende quindi, in cosa consista il "completamento" che comporterebbe consumo di suolo. Tuttavia, la relazione del Piano dei Servizi e la relativa norma di attuazione non escludono, per tali aree, la possibilità di realizzazione di servizi che comporti consumo di suolo: in relazione a ciò, occorre pertanto coerenza la verifica sul consumo di suolo alle previsioni di Piano assegnate e, nel caso, prevedere misure di compensazione territoriale ai sensi dell'art. 46 nelle Norme del Ptcp, come a seguire illustrato.

1.2 Inoltre, per le aree Cs3 e Cs12, si invita a verificare la coerenza tra uso del suolo indicato in tavola cs.01 (servizi) e previsioni di trasformazione (in carta cs.03-completamento per servizi e in tabella CS03/a-non urbanizzato): nello specifico, fatto salvo quanto già evidenziato sopra circa la corrispondenza tra previsione di Pgt e verifica sul consumo di suolo, se nell'uso attuale il suolo risulta già urbanizzato, un'eventuale trasformazione non configurerebbe un "completamento", bensì un "riuso". Lo stesso dicasi per l'area indicata con la sigla Cs10 (produttivo nello stato di fatto in tavola CS.01).

1.3 Per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, il Ptcp all'art. 46.3 delle Norme prescrive che i Pgt prevedano misure di compensazione territoriale "...secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso...". Posto che la variante in esame opera nella direzione del massimo contenimento del consumo di suolo e che l'unico intervento su area libera, eccezione fatta per quanto già esplicitato sui servizi e per quanto a seguire specificato per le previsioni per le quali opera la disciplina transitoria di cui all'art. 15 delle Norme del documento di piano, risulterebbe essere quello afferente l'ex ambito AC2-ora zona D1 nel Piano delle Regole, non si rileva tra la documentazione di variante la definizione di correlate misure compensative per interventi comportanti consumo di suolo. Risulta inoltre errato il presupposto assunto dal Comune sul tema: infatti, l'affermazione secondo cui "Tali misure compensative, pur essendo state calcolate nel presente elaborato, non sono dovute a seguito della sentenza del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo" (cfr. DP.05 Verifica di compatibilità con il PTCP, pag. 13), travisa l'intervento di annullamento che ha considerato illegittima la sola quantificazione della "misura minima" di tali compensazioni territoriali e non la necessità delle stesse. L'aggiornamento delle Norme del Ptcp avvenuto con Determina Dirigenziale n. 2564 del 11.11.2014 proprio in attuazione delle sentenze TAR, dà evidenza di ciò mantenendo la previsione prescrittiva, per i Pgt, di prevedere misure di compensazione territoriale per gli interventi comportanti consumo di suolo ed eliminando l'indicazione della misura minima, lasciando quindi facoltà al Comune di definire "cosa" considerare compensazione (cessioni di aree, asservimenti, opere, etc...) e "quanta" prevederle. Si prescrive pertanto, in coerenza a quanto previsto dall'art. 46 delle Norme del Ptcp, di integrare le disposizioni di attuazione dello strumento comunale per tali tipologie di interventi, siano essi correlati a previsioni del documento di piano, del piano delle regole o del piano dei servizi.

Sostenibilità delle trasformazioni

Gli indirizzi dettati dal Ptcp in relazione alla sostenibilità degli ambiti di trasformazione (art. 45.2) sono stati solo parzialmente verificati dal Comune, così come i connessi contenuti minimi degli atti di Pgt (art. 45.3) ciò, in particolare, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale e ambientale e paesaggistica per gli insediamenti produttivi, nonché alle verifiche inerenti la sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità (cfr. anche successivo par. 3.3.2).

A supporto delle modifiche, seppur in riduzione, introdotte dalla variante, non sono stati sviluppati specifici approfondimenti inerenti il fabbisogno nelle diverse componenti funzionali del sistema insediativo. Per quanto riguarda la componente residenziale, si segnala che il Comune è riconosciuto da Regione Lombardia tra i comuni ad "alta tensione abitativa": in relazione a ciò, all'obiettivo 3.4 del Ptcp, volto a migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale e a quanto previsto quale contenuto minimo degli atti di Pgt circa la determinazione, per tali comuni, della domanda relativa ai soggetti che non possono accedere al mercato libero (art. 42.3.b), si evidenzia la mancanza di specifiche valutazioni in merito. Come già anticipato al precedente paragrafo 2.2, nella variante è analizzato il trend di crescita demografica del territorio nell'ultimo decennio intercensuario, che ha registrato un incremento annuo di circa 1%, tuttavia le previsioni di trasformazione a carattere residenziale risultano inferiori a tale andamento di crescita. **Risulta pertanto necessario, ai sensi dell'art. 42.3 delle Norme del Ptcp e ai fini del dimensionamento complessivo del Pgt (e quindi anche delle previsioni del piano delle regole e del piano dei servizi), integrare gli atti della variante determinando il fabbisogno residenziale e la domanda relativa ai soggetti che non possono accedere al libero mercato, esplicitando le correlate azioni di piano volte al soddisfacimento della stessa, anche attingendo all'eventuale stock di abitazioni non occupate.**

1.4

Il tema delle aree urbane dismesse e sottoutilizzate risulta invece centrale nella variante in esame e si affianca a quello del recupero ambientale del Torrente Tarò e della messa in sicurezza delle sue sponde. Nella tavola 16 del Ptcp sono segnalate, per il Comune di Meda, 2 aree urbane dismesse (l'area ex Medaspan-AT1 e l'area ex Fonderia Maspero-parte dell'AT2). Negli elaborati della variante di Piano manca l'approfondimento richiesto quale contenuto minimo degli atti di Pgt dall'art. 47 delle Norme del piano provinciale ai fini dell'integrazione e/o dell'aggiornamento del rilievo contenuto in tavola 16 del Ptcp, tuttavia, come già evidenziato, negli elaborati redatti ai fini delle verifiche inerenti il consumo di suolo, il Comune evidenzia quali "aree degradate, non utilizzate e non vegetate" le due aree già in tavola 16 del Ptcp e un'ulteriore dozzina di aree. Risultano oggetto di specifiche previsioni di recupero all'interno del Documento di Piano (AT da 1 a 6) tutte le aree degradate situate lungo il corso del Torrente Tarò e l'area della Fornace Ceppi all'interno del Plis Brughiera Briantea. Le restanti aree risultano in parte comprese in ambiti soggetti a pianificazione attuativa già vigenti, in parte, quelle di dimensioni minori, comprese negli ambiti di zona di riferimento senza particolari prescrizioni e un'area risulta compresa nell'ambito di cava Rg12 (erroneamente indicato come Rg6, sigla assegnata a tale ambito dal Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza, al momento non ancora approvato). In relazione a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 2, lettera e)bis della LR 12/2005, circa l'individuazione delle aree degradate o dismesse all'interno del documento di piano al fine di evidenziare le strategie di recupero e riqualificazione, si chiede pertanto:

1.5

- di verificare, sulla base delle definizioni di cui all'art. 47 delle Norme del Ptcp, la coerenza, rispetto alle aree individuate in tavola 16 del Ptcp, delle ulteriori individuazioni effettuate dal Comune nell'elaborato sul consumo di suolo alla voce "aree degradate non utilizzate e non vegetate";
- di integrare gli elaborati di Pgt (documento di piano), con l'individuazione delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate, comprendendo a tal fine quelle derivanti dalla verifica di coerenza di cui al punto precedente;
- di esplicitare, in esito a tale individuazione, gli obiettivi di recupero e riqualificazione per le aree comprese nel Piano delle Regole negli ambiti di zona di riferimento senza particolari prescrizioni.

Compatibilità degli insediamenti produttivi

In relazione a quanto previsto dal Ptcp per gli insediamenti produttivi esistenti, non si rilevano, all'interno degli elaborati di piano, le valutazioni inerenti i profili di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale e ambientale e paesaggistica di cui al comma 3 dell'articolo 43 e la relativa classificazione, ai fini del superamento delle eventuali incompatibilità funzionali riscontrate.

1.6

Inoltre, seppur nella carta CS.02 inerente le verifiche sul consumo di suolo vengono individuate due aree riferite alla voce "aree con incompatibilità funzionale e ambientale con il contesto" (Fornace Fusari e C.na Francesca), tali incompatibilità non vengono descritte, né si ritrova nella disciplina di piano alcuna indicazione particolare in merito. Analogamente, per quanto riguarda le previsioni di nuovi insediamenti a carattere produttivo (ex AC2 in zona D1 e ambito AT2), non risultano sviluppate le verifiche richieste quali contenuti minimi degli atti di Pgt, di cui al comma 4, lettera c) del citato articolo, al fine di evidenziare

1.7

che non vi siano incompatibilità con il contesto al contorno. Tali aspetti devono essere valutati ai fini della compatibilità con gli indirizzi dati in merito dal Ptcp.

Si segnala infine che sul territorio comunale non sono presenti aziende classificate a "rischio di incidenti rilevanti" ai sensi del D.Lgs. 105/15 che ha recepito, abrogando il D.Lgs. 334/99, la Direttiva 2012/18/UE.

1.9 Ambiti di trasformazione del Pgt 2012: norma transitoria introdotta in relazione alla L.R. 31/2014

Come già anticipato al precedente par. 2.2, nelle more degli adeguamenti previsti dalla L.R. 31/2014, la variante di Pgt contiene una norma transitoria che, per gli ambiti di trasformazione del Pgt 2012, definisce che "....si applicano le disposizioni della LR 31/2014 per la fase transitoria ivi contemplata" (cfr. DP.04 Norme per l'attuazione, art. 15). Rispetto a quanto fin qui evidenziato si tratta in particolare di:

1. ambiti che non vengono confermati nella presente variante (ex AC1, ex AC3, ex AC5) e che la variante prevede di acquisire quali aree per la realizzazione di servizi (nuovi giardini e parchi di quartiere);
2. ambiti che nella presente variante subiscono modifiche in riduzione degli indici di edificabilità (ex AR1a/b-ora AT5, exAR2a/b-ora AT3, ex AT1)
3. ambiti che nella presente variante vengono inseriti tra le previsioni del Piano delle Regole (ex AC2-ora in area D1, ex AR3-ora in area B1).

Qualora le relative previsioni dovessero trovare attuazione in coerenza alla disciplina del vigente Pgt, si presenterebbe uno scenario a cui incidenza sarebbe la seguente:

- per gli ambiti di cui al precedente p.to 1 (non confermati): +8.260 mq max slp per funzioni produttive (ex AC1), +16.060 mq max slp per servizi a supporto dell'asse commerciale est-ovest (ex AC3), + 15.350 mq max slp per servizi (ex AC5);
- per gli ambiti di cui al precedente p.to 2 (confermati con riduzioni): +103 ulteriori abitanti teorici (calcolati in ipotesi di sfruttamento a destinazione residenziale di tutta la slp non confermata nella presente variante);
- per gli ambiti di cui al precedente p.to 3: -5.633 mq slp per funzioni produttive (ex AC2), non incidente per l'ambito AR3 ove per entrambe le previsioni è previsto il mantenimento della slp esistente.

Anche in relazione a quanto rilevato al precedente paragrafo "Usi del suolo" circa le strategie della variante di Pgt orientate a concentrare le trasformazioni sui suoli già urbanizzati, agli obiettivi di Ptcp connessi al contenimento del consumo di suolo e alle verifiche condotte dal Comune in coerenza alle relative Linee Guida di cui all'Allegato A del Ptcp, si evidenzia che uno scenario anche di parziale attuazione delle previsioni non confermate dalla presente variante comporterebbe, ai sensi dell'art. 46 delle Norme del piano provinciale, consumo di suolo (anche in espansione per l'AC1) per il quale, nella disciplina vigente non è previsto alcun intervento compensativo.

Inoltre, pur rilevando la non competenza della Provincia ad esprimersi in merito all'interpretazione di una norma regionale e tenuto conto che in relazione all'invio in Regione della variante di Pgt sarà probabilmente quest'ultima, nell'ambito della valutazione di compatibilità al PTR, ad esprimere specifico parere, per quanto riguarda il trasferimento dalle previsioni del Documento di Piano a quelle del Piano delle Regole dell'ambito AC2 a destinazione produttiva, si segnala la necessità di verificare la coerenza di detta scelta con quanto stabilito all'art. 5, comma 9 della L.R. 31/2014 in relazione alla "sospensione della previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3...." [sospensione che interviene a conclusione del periodo transitorio introdotto dalla legge regionale, n.d.r.l.]. Allo scadere del periodo stabilito dalla legge per la presentazione dell'istanza di attuazione dei piani attuativi per i quali nelle more dell'adeguamento è mantenuta in vigore la vigente previsione del documento di piano (30 mesi), i Comuni sono infatti tenuti a verificare la "compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal Pgt" e, qualora detta verifica dia esito di "incompatibilità assoluta" sono tenuti a disporre l'abrogazione, ovvero a impegnare "il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi". Si può ritenere che il trasferimento della previsione all'interno del Piano delle Regole anticipi, di fatto, una valutazione di coerenza da sviluppare nell'ambito del procedimento di adeguamento del Pgt come previsto al comma 3 dell'art. 5 della legge: tale scelta pare contrastare con quanto ad oggi previsto dalla norma poiché preclude la valutazione di compatibilità di detta previsione con la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo che potrebbe portare anche ad una cancellazione della prevista trasformazione e consolida, aumentandone altresì le capacità edificatorie, una previsione ad oggi non conformativa del regime dei suoli.

11

Si segnala infine, a titolo collaborativo e per le verifiche di competenza, che i dati di slp riportati nella Relazione del Documento di Piano alle pagine 35-37 (Dati quantitativi) e a pagina 46 (Allegato B-Stato di attuazione del PGT 2012) non risultano coerenti in ragione di un differente valore di riferimento assunto per le altezze di residenza e attività produttive.

Per quanto sopra illustrato, in particolare per le carenze rilevate in relazione ai contenuti minimi degli atti di Pgt, la variante in oggetto risulta nel complesso solo parzialmente coerente con gli obiettivi del PTCP riferiti a "Uso del suolo e sistema insediativo" e con la disciplina del piano provinciale ad essi riferita.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Nel territorio comunale sono presenti due assi viari in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, costituiti dalla SP221 e dalla SPexSS35 (quest'ultima classificata dalla tav 12 del PTCP come *strada extraurbana principale*).

Con riferimento alla classificazione della suddetta tav.12, nonché alle future opere viabilistiche programmate, all'interno del Comune di Meda sono inoltre presenti:

- a) una viabilità comunale esistente classificata di III livello (v.le Brianza);
- b) un tratto relativo al nuovo intervento autostradale legato alla realizzazione della tratta B2 del sistema viabilistico pedemontano lombardo-nuova autostrada;
- c) una viabilità di adduzione di II livello, in parte esistente e in parte oggetto di riqualifica, verso il futuro svincolo autostradale di Meda, posta sul limitare sud-est del territorio comunale.

3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

Classificazione viabilistica

Si rileva la necessità, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall'art. 40 comma 4 delle Norme del PTCP, che gli elaborati del PGT prendano atto della classificazione gerarchica di cui alla Tav. 12 del PTCP; inoltre, per le sole strade esistenti di II livello (cfr. viabilità locale su cui si attesterà lo svincolo di Meda-punto c) succitato), risulta necessaria l'individuazione delle relative fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia, nonché la definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni.

Infrastrutture stradali

Come già indicato nel paragrafo relativo all'inquadramento territoriale, il territorio comunale è interessato dalla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano sia per quanto riguarda il tratto autostradale, che per quanto concerne altre opere connesse interessanti anche la rete stradale comunale.

Dalla lettura degli elaborati di Piano, emerge che sia l'infrastruttura principale sia le opere connesse risultano correttamente rappresentate rispetto al contenuto del progetto definitivo dell'opera approvato dal CIPE (delibera n. 97 del 6/11/2009 e ripubblicato ai fini espropriativi in data 28/12/2010).

Tuttavia, con specifico riferimento al tracciato progettuale relativo alla tratta autostradale, all'interno dell'elaborato n. DA.02 "Vincoli ambientali e infrastrutturali" del Documento di Piano, emerge l'errata indicazione della "fascia di salvaguardia" associata al tracciato principale.

L'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), pur abolendo lo strumento della Legge Obiettivo (fatto proprio dal D. Lgs. 163/2006-Vecchio Codice), non pregiudica gli obblighi localizzativi e di salvaguardia legati alle opere infrastrutturali già pianificate, programmate e/o in corso di realizzazione. Ciò, a maggior ragione, in quanto al momento non risulta ancora redatto il Documento Pluriennale di Pianificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 stesso; fino ad allora, ai sensi dell'art. 201 comma 9 del Nuovo Codice, valgono "gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del [nuovo] Codice". Permane quindi l'obbligo, per i Comuni, di recepire nei propri strumenti urbanistici gli sviluppi progettuali delle previsioni infrastrutturali, in termini di localizzazione delle stesse.

Alla luce di quanto sopra, nonché di quanto previsto dall'art. 41 c.3 delle Norme del Ptcp, con valore prescrittivo e prevalente, il Comune è pertanto tenuto a recepire nei propri elaborati di Piano, la fascia di salvaguardia connessa al progetto autostradale, la cui corretta ampiezza deve essere desunta dallo specifico elaborato allegato al progetto preliminare e approvato con delibera CIPE n. 77 del 29/03/2006.

In merito alle sole opere connesse, opere infrastrutturali introdotte *ex novo* nella progettazione definitiva ripubblicata, si rileva invece che la fascia di salvaguardia non viene riportata in alcun elaborato di Piano. Per tali opere, si segnala quindi la necessità di indicare negli elaborati di Pgt la relativa fascia di salvaguardia, la cui ampiezza, in questo caso, deve corrispondere alle distanze minime indicate all'art. 26 del DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Fermo restando quanto sopra, si ricorda infine che, prima di rilasciare permessi di costruire o altri titoli abilitativi per qualunque iniziativa edilizia ricadente nei corridoi di salvaguardia individuati (previsioni insediative del Pgt vigente e nuove previsioni della variante di Pgt), dovrà essere preventivamente richiesto il rilascio dell'attestazione di compatibilità tecnica (ACT) da parte del Soggetto aggiudicatore (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.).

Infrastrutture su ferro

2.2 Il territorio comunale è interessato dal progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Chiasso-Monza, opera prevista nel Ptcp e compresa nella tabella "Progetti di riferimento per le previsioni infrastrutturali stradali, ferroviarie, metro tramviarie e intermodali" del Ptr, il quale ha al contempo individuato in Regione Lombardia, l'Ente competente alla verifica di compatibilità dei Pgt per tale previsione infrastrutturale. Pur non rientrando tra le specifiche attività di competenza, si evidenzia in merito, a titolo collaborativo, che all'interno dell'elaborato DA.02-Vincoli ambientali e infrastrutturali del Documento di Piano, è stata indicata una fascia di salvaguardia urbanistica associata al progetto citato che risulta del tutto errata rispetto agli elaborati di riferimento, poiché non si attesta sull'attuale asse ferroviario. In relazione a ciò, si invita a verificare quanto qui segnalato e a provvedere alla correzione dell'individuazione della stessa sugli elaborati di Piano.

3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

A livello generale, gli elaborati grafici e descrittivi del Pgt restituiscono un quadro dell'assetto della rete del trasporto locale e di macro-area, ma non affrontano il tema del sistema della mobilità in modo compiuto rispetto alle indicazioni contenute all'art. 8 della L.R. 12/05 e all'art. 2 della DGR 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale).

All'interno dell'elaborato DP.05 "Verifica di compatibilità con il PTCP", sono state analizzate soltanto parzialmente le ricadute viabilistiche derivanti dall'attuazione sia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante generale in esame, che di quelle non ancora attuate.

Per la stima dell'indotto veicolare riferita alle varie destinazioni funzionali (residenziali, produttive, commerciali, terziarie e ricettive), lo studio ha correttamente preso in considerazione i parametri indicati all'interno delle "Linee guida per la stima dei carichi urbanistici indotti sulla rete di mobilità" di cui all'allegato A del Ptcp, conteggiando, per i diversi ambiti di trasformazione, il relativo indotto veicolare. Tuttavia, i risultati emersi non sono stati messi in relazione rispetto ad opportuni scenari di simulazione che, partendo da una situazione al tempo 0 (stato di fatto del traffico), procedessero con la costruzione di ulteriori scenari temporali di riferimento che tenessero in considerazione anche l'attuazione delle previste opere sovra-locali, quali l'autostrada pedemontana lombarda e relative opere secondarie, o l'eventuale attuazione delle previsioni degli ambiti di trasformazione del vigente Pgt ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del documento di piano, introdotta dal Comune in relazione ai disposti della L.R. 31/2014 (t1-traffico in esito all'attuazione delle previsioni di Pgt). Inoltre, non sono stati conteggiati gli ulteriori indotti veicolari derivanti dalle previsioni urbanistiche vigenti non ancora attuate (per esempio ambito AT1 che, pur essendo già stato oggetto di Piano Attuativo in variante, concorre in ogni caso nella valutazione della sostenibilità complessiva del PGT).

Stante le mancanze di cui sopra, è necessario aggiornare l'elaborato DP.05 "Verifica di compatibilità con il PTCP", secondo quanto qui indicato e in coerenza alle indicazioni puntuali indicate all'interno delle linee guida provinciali di cui all'allegato A del Ptcp, ciò al fine di dimostrare compiutamente la sostenibilità dei carichi urbanistici indotti sulla rete di mobilità.

3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

Il comune di Meda è principalmente servito dai servizi ferroviari regionali: linea suburbana S4 e linea R "Milano Cadorna - Asso".

La rete del TPL su gomma ha un apporto complementare e finalizzato, prevalentemente, all'utenza scolastica: sono di competenza della Provincia le linee che collegano Meda con Camnago di Lentate via Barlassina (z165) e con Copreno di Lentate (z166), mentre la linea C80-Cantù-Vighizzolo-Monza, la cui

offerta in termini di servizio è nettamente superiore, è di competenza dell'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Varese e Lecco.

Ambiti di accessibilità sostenibile

Si rileva che all'interno dell'elaborato DP.05 "Verifica di compatibilità con il Ptcp", sono stati indicati gli ambiti di accessibilità sostenibile così come individuati nella tavola 14 del Ptcp; come correttamente evidenziato nell'elaborato, uno degli ambiti di trasformazione, L'ambito AT6, non è compreso, nemmeno parzialmente, all'interno degli ambiti di accessibilità e pertanto non potrà essere servito, in maniera adeguata, da linee di trasporto pubblico.

A riguardo, si evidenzia fin d'ora che non è possibile ipotizzare deviazioni di tracciato di linee su gomma senza aver definito percorsi e fermate rispondenti ai dettami del Codice della Strada e che, gli eventuali costi aggiuntivi devono essere assunti in carico dal soggetto richiedente.

Si segnala infine che eventuali richieste di istituzione di nuovi servizi per l'AT6, per il quale appare comunque complessa l'individuazione di un'accessibilità viaria adeguata, dovranno essere valutate d'intesa anche con l'Agenzia per il TPL del bacino di CO, VA e LC, titolare del servizio sulla tratta C-80.

3.3.4. Viabilità ad alto traffico operativo

Con riferimento alla localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi, si segnala che tra gli elaborati del Pgt non è presente alcun riferimento agli indirizzi di cui all'art. 43 delle Norme del piano provinciale circa la compatibilità infrastrutturale delle previsioni inerenti detta tipologia di insediamenti (cfr. anche parr. 3.1 e 3.2); stante ciò si è comunque provveduto ad effettuare le verifiche di cui al comma 3 del succitato articolo.

In tal senso, si rileva che l'ambito di trasformazione AT2 -a carattere produttivo- è collocato ai margini della viabilità individuata nella tavola 15 del Ptcp "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo", mentre non risulta collocato in adiacenza di tale viabilità l'ex ambito AC2-ora zona D1 del Piano delle Regole, collocato nel tessuto consolidato e servito da viabilità locale.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione all'articolata tematica inerente il sistema paesaggistico ambientale, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo, promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini;
- Ob. 5.4 promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale;
- Ob. 5.5 individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica e Plis

A Meda l'individuazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica interessa prevalentemente le aree poste a nord del centro abitato, già parte del parco locale di interesse sovracomunale della Brughiera Briantea; porzioni minori di rete verde interessano le aree inedificate che comprendono e circondano l'ambito di cava Rg6, al confine occidentale del territorio, le aree che risultano al margine della linea ferroviaria Monza-Chiasso ove l'infrastruttura piega verso nord, le aree comprese nel Parco Regionale Bosco delle Querce e le aree poste al confine sud est del territorio, verso il Comune di Seregno, comprese anche in ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico del Ptcp.

La variante in esame individua quale ambito di trasformazione del Documento di Piano l'area dell'ex Fornace Ceppi (AT6). L'area, interna al Plis della Brughiera Briantea, ricade in rete verde di ricomposizione paesaggistica ed è altresì compresa tra gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico del Ptcp; per quanto attiene questi ultimi, il Comune propone rettifiche degli stessi, ai sensi dell'art. 7.3 delle Norme del Ptcp (cfr. in merito il successivo par. 3.5). Fatte salve le eventuali ulteriori

3

limitazioni alla trasformazione dell'area in relazione all'appartenenza al Plis dell'ambito in oggetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 31.3.a delle Norme del piano provinciale, all'interno della rete verde "..." non possono essere realizzate nuove edificazioni e opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve [qualora vi sia continuità di previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali, n.d.r.] ... le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del Ptcp...". Il Comune prevede il riuso dell'area della fornace mediante il recupero dei fabbricati esistenti attualmente in stato di abbandono e di parziale rovina. Sono obiettivi dell'intervento di trasformazione (cfr. doc. DP.04-Norme per l'attuazione, pagg.11-12):

- il riuso degli immobili abbandonati con interventi di ristrutturazione e ricostruzione volti a valorizzare il patrimonio di archeologia industriale;
- la realizzazione di strutture per la valorizzazione del Parco (centro visite, area espositiva, spazi per l'educazione ambientale, etc...);
- la riqualificazione dell'area e degli spazi vegetati al fine di migliorarne qualità e fruizione;
- il restauro dei fabbricati di interesse storico.

All'interno del Piano delle Regole vigente, l'area risulta qualificata in zona A-Nuclei di antica formazione, quale "A2-Ambiti di interesse storico e ambientale" soggetta alla disciplina di cui all'art. 16 delle relative Norme di attuazione. Nella scheda d'ambito della variante di Pgt non è evidenziata l'appartenenza dell'area alla rete verde, né emerge alcuna verifica circa la coerenza di quanto previsto con la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 31 delle Norme del Ptcp, in particolare circa l'eventuale previsione di misure di compensazione territoriale per interventi "fatti salvi" ma comportanti nuova impermeabilizzazione e connessi, ad esempio, a previsioni di attrezzature sportive. In relazione a ciò, si prescrive pertanto di integrare la scheda dell'ambito in coerenza a quanto disciplinato dal Ptcp all'art. 31.3.

Proposte di modifica della rete verde di ricomposizione paesaggistica

La variante di Piano adottata dal Comune propone diverse modifiche all'individuazione della rete verde come individuata alla tavola 6a del Ptcp: nel complesso è proposto lo stralcio di aree per un totale di circa 72.200 mq e l'aggiunta di aree (comprese anche nella proposta di estensione del perimetro del Plis, di cui si tratterà oltre) per circa 80.000 mq (cfr. Doc. DP.05-Verifica di compatibilità con il Ptcp, pg. 6). Tali proposte di modifica sono state verificate in relazione ai disposti di cui all'art. 31, comma 4 delle Norme del Ptcp circa i limiti dati ai Comuni per l'"eventuale ridefinizione della rete" e, in relazione a ciò, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alle tre aree proposte in stralcio e definite "già edificate e non funzionali al sistema delle correzioni ecologiche", si rileva innanzitutto che le stesse non si configurano come "rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale" (art. 31.4.a, primo alinea).

Per quanto riguarda le due aree poste in continuità con l'esistente rete verde, si rileva che le stesse risultano connotate da scarsa (se non nulla) edificazione, sono attualmente parte di giardini privati e risultano altresì ricomprese tra gli elementi di primo livello della RER (si veda oltre per questa tematica). Inoltre, l'area situata tra le vie San Martino e delle Fornaci, è interessata da una previsione viabilistica connessa a Pedemontana. Non vi è pertanto alcuna ragione per stralciare dette aree dalla rete, posto oltretutto che, se vi è stata continuità di previsione, quanto vigente alla data di adozione del Ptcp risulta -alle condizioni di cui all'art. 31.3, lettere a) e b)- "fatto salvo".

L'altra area proposta in stralcio dalla variante, è invece un'area isolata, posta tra la ferrovia e la SPexSS35 "dei Giovi": tale area, inserita in rete verde con la finalità di ricostruire un collegamento ecologico lungo l'asse infrastrutturale di Pedemontana, recupera porzioni residue di territorio che mostrano ancora potenzialità di recupero. In questo caso il terreno presenta spazi liberi, alberature e usi residuali come depositi a cielo aperto e modesti edifici. Per tale ambito, oltretutto, è lo stesso Pgt, all'interno della Relazione di Piano (cfr. doc. DP.03 Relazione Illustrativa, punto 4.1, pag.38) che si propone, in relazione alla proposta di ampliamento del Plis, "di ipotizzare una futura connessione fra le aree del parco e i reliquati di terreno libero disposti disordinatamente lungo il tracciato della ferrovia". Pertanto, al di là dell'incoerenza tra intenzioni enunciate e proposta di stralcio avanzata, anche in questo caso si ritiene che non vi siano adeguate motivazioni a supporto della richiesta avanzata.

Per tutto quanto sopra evidenziato, le proposte di stralcio dalla rete verde delle aree segnalate si ritengono non ammissibili.

Relativamente alle tre aree proposte di inserimento in rete verde, si osserva invece quanto segue.

L'area più ampia, che interessa la porzione meridionale di un ambito di cava e parte di un ampio ambito agricolo (rispettivamente zona E3 "di recupero ambientale" e area E1 "di tutela paesistica" all'interno del Piano delle Regole) e che rientra nella proposta di ampliamento del Plis della Brughiera Briantea (cfr. successiva specifica trattazione), comprende la maggior parte delle aree libere di un ambito di interesse provinciale. L'inserimento in rete verde di detta area è coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli spazi aperti posti dal Ptcp per tali ambiti e risulta pertanto ammissibile.

Gli altri due ambiti individuati, pur potendo effettivamente rientrare, per continuità, nella rete verde di ricomposizione paesaggistica, sono rispettivamente occupati dalla piattaforma ecologica (con la conferma della destinazione a servizi) e da uno svincolo stradale: il loro inserimento, tenuto altresì conto delle destinazioni confermate all'interno del Piano delle Regole, sarebbe quindi di scarsa utilità ai fini di una possibile riconversione a fini ecologici (a dispetto del nome comunemente dato all'impianto di raccolta rifiuti). Inoltre, entrambe le porzioni di territorio risultano escluse anche dalla perimetrazione degli elementi di primo livello della RER.

Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene ammissibile, da parte del Comune, l'estensione della rete verde alla sola area interessante parte dell'ex ambito di cava e le contigue aree agricole. Per tali aree, pur non rilevando una disciplina direttamente correlata a quanto previsto all'art. 31 delle Norme del Ptcp, la disciplina di cui all'art. 15, commi 3.1 e 3.3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole si ritiene coerente con quanto previsto dal piano provinciale.

Rete ecologica comunale

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp, si ritiene che la definizione della rete ecologica comunale non sia sufficientemente strutturata e coerente con quanto anche indicato dalla Dgr n. 10962 del 30 dicembre 2009, in tutti gli elaborati di Piano.

Infatti, mentre gli obiettivi afferenti la rete verde sono descritti adeguatamente all'interno del capitolo 4 della Relazione del Documento di Piano (cfr. doc. DP.03 Relazione illustrativa, pag.38) e lo schema grafico riportato a pag. 26 della medesima relazione individua correttamente tutti gli elementi di connessione tra sistemi verdi e sistemi ecologici presenti sul territorio e ipotizza le connessioni potenzialmente realizzabili, viceversa la traduzione negli elaborati cartografici di tali obiettivi risulta debole e non pienamente coerente in termini di previsioni di Piano (cfr. anche quanto già segnalato in merito ad una richiesta di stralcio da rete verde al par. precedente).

La tavola DA.04, intitolata proprio "*Rete Ecologica Comunale*" riporta in modo frammentato e non coerente i singoli fattori di rilevanza ecologica ricavati in prevalenza da strumenti esterni, quali il Dusaf e lo stesso Ptcp. In relazione a ciò, si rileva in primo luogo che non solo è errato di per sé riportare pedissequamente i perimetri del piano sovraordinato (rete verde e corridoi ecologici) senza declinazione alla scala locale, ma tale operazione, nella lettura di sintesi tipica degli elaborati grafici, è altresì foriera di travisamento sul significato stesso che alcuni temi assumono in relazione al contesto in cui vengono collocati. È il caso, ad esempio, del corridoio trasversale della rete verde (disciplinato dall'art. 32 delle Norme del Ptcp), il cui perimetro riportato in tavola, tenuto conto che sul territorio di Meda tale individuazione non esplica in realtà alcun effetto in ragione della richiamata norma, assume un valore esagerato mentre, al contrario, il Torrente Tarò, importante connettore ecologico del territorio, che pure orienta diverse delle strategie della presente variante di Piano volte al recupero delle sue sponde e alla messa in sicurezza e alla valorizzazione delle aree centrali che attraversa, non emerge affatto nel ruolo "ordinatore" che gli è stato assegnato e che emerge chiaramente anche dalla disciplina assegnata dall'art. 9 del Piano dei Servizi all'"*area di rigenerazione ambientale della sponda del Tarò*".

Si evidenzia pertanto la necessità di trovare giusta sintesi fra i concetti di rete verde e rete ecologica e, seguendo ad esempio la traccia logica dello schema inserito in relazione e sopra richiamato, integrare in un unico elaborato gli aspetti ora afferenti le tavole DA.04 (Rete Ecologica) e DA.05 (Sistema Rurale Paesistico Ambientale).

4 Infine, quale ultima segnalazione di dettaglio, si evidenzia la mancata individuazione, negli elaborati di Pgt, del bosco ricadente all'interno del piano di lottizzazione compreso tra le vie Cialdini e Fermi: se a livello urbanistico di tratta di un PL vigente e in quanto tale individuabile nelle tavole di Piano con la voce "*Piani attuativi vigenti*", la cui disciplina è specificamente definita dall'art. 28 nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole, senza quindi specifiche indicazioni di dettaglio, si ricorda che il bosco ivi esistente è stato oggetto di puntuali prescrizioni vincolanti in sede di autorizzazione paesaggistica (cfr. Autorizzazione n. 1376 del 30/05/2014 ritasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza) e di autorizzazione forestale. Pertanto, sia che il bosco rimanga nella sede attuale (in caso di non attuazione del PL), sia che venga ricostituito su altro sedime della lottizzazione, tale impianto boschivo entra d'obbligo a far parte del sistema ecologico comunale e deve quindi comparire nella cartografia di Pgt.

Parchi locali di interesse sovracomunale

La variante al Pgt adottata propone un'estensione dell'attuale perimetro del Plis della Brughiera Briantea: la proposta incide su circa 24 ettari di aree libere collocate in gran parte nella porzione nord ovest del territorio comunale e attualmente in parte occupate da un'attività di cava e frantumazione di inerti (cfr. DP.03 Relazione illustrativa, pag. 38). Le aree proposte in ampliamento del Plis risultano classificate, nel Piano delle Regole adottato, come "*E1-Aree agricole di tutela paesistica*" (aree a margine della Via degli Angeli Custodi), come "*E2-Aree di tutela forestale e ambientale*" (aree a margine del Plis alle spalle della Via Carlo Agrati) e, per la porzione ove sono insediate le attività, come "*E3-Zona di recupero ambientale*" (Via Presolana/Via delle Cave). Una parte delle aree proposte in ampliamento del Plis risulta altresì compresa in un ambito di interesse provinciale (cfr. in merito anche la precedente trattazione "*Proposte di modifica della rete verde di ricomposizione paesaggistica*"). L'ampliamento proposto, oltre ad aumentare in senso assoluto le aree sottoposte a tutela paesaggistica, consente la connessione del nucleo centrale del Parco con le propaggini che si estendono sul confinante territorio del Comune di Lentate sul Seveso.

Tale proposta, fatte salve le più approfondite valutazioni che saranno espresse in sede di formale riconoscimento del nuovo perimetro del Parco, come previsto dalla Dgr 6148 del 12 dicembre 2007, è pertanto valutata compatibile con gli obiettivi di Ptcp volti in particolare a rafforzare il ruolo del Plis nella struttura della rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Relativamente al prossimo percorso di riconoscimento di tale ampliamento, si coglie l'occasione per segnalare che nella documentazione di Pgt mancano, ai fini dell'espressione di merito sulla modifica del perimetro del Parco, alcuni contenuti richiesti dalla citata Dgr del 2007; ci si riferisce, in particolare, alla "*relazione descrittiva corredata da una o più planimetrie a scala adeguata che evidenzia le motivazioni delle inclusioni e delle esclusioni, completa degli elementi descritti nei box 1 e 2*" ossia, rispettivamente, relativi alla fase analitica e alla fase propositiva della pianificazione comunale.

Infine, dal confronto tra il già riconosciuto perimetro del Plis individuato sulle tavole di Pgt, quello risultante agli atti della Provincia e quello riportato nelle tavole del Ptcp, si rilevano alcune differenze marginali così classificabili:

1. differenze riferibili al mancato aggiornamento cartografico della tavola 5b del Ptcp "Parchi Locali di interesse sovracomunale" afferente il quadro conoscitivo, in esito alle modifiche ai perimetri del Plis intervenute dopo l'approvazione del Ptcp stesso; per il Plis in esame si richiama la rettifica cartografica del perimetro in territorio del Comune di Meda riconosciuta dalla Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 74 del 16 luglio 2014;
2. differenze riferibili alla miglior identificazione dei confini comunali (e provinciali) tra Meda e Mariano Comense all'interno degli elaborati di Pgt;
3. ulteriori differenze che verranno valutate in sede di riconoscimento della modifica del perimetro del Parco.

5 Valenza paesistica del Documento di Piano

La variante di Pgt in esame introduce nelle Norme di Attuazione del Documento di Piano un articolo dedicato alla "*Valenza Paesistica del Documento di Piano*" (art. 5). Si segnala l'inefficacia di detta valenza e se ne dettagliano a seguire le ragioni.

L'articolo delle Norme di attuazione del Documento di Piano, deve leggersi in relazione a quanto previsto agli artt. da 3 a 6 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

L'art. 3 del PPR definisce che: "*Sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo (...) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e i piani di Governo del Territorio approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145 c.4 del D.Lgs. 42/2004*" (che a sua volta prevede: "*I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici secondo le procedure previste dalla legge regionale*").

I successivi artt. 4 e 5 definiscono i rapporti di tipo gerarchico e di maggior definizione intercorrenti fra gli atti a valenza paesaggistica, mentre l'art. 6 stabilisce che "*in sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesaggistica, il medesimo provvedimento di approvazione dà atto della coerenza con gli indirizzi del Piano del Paesaggio, come espressi dagli atti sovraordinati, e ne certifica il livello di definizione*"; inoltre, "*il riconoscimento di uno strumento quale atto a maggiore definizione presuppone l'espressione, da parte dell'organo preposto all'approvazione o all'espressione di parere, di una*

valutazione positiva circa l'effettiva capacità dello strumento medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente".

Facendo riferimento a tale articolato, l'art. 5 delle Norme del Documento di Piano in esame stabilisce fra l'altro che "... le indicazioni a valenza paesistica contenute nel Documento di Piano e negli atti a questo coordinati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) costituiscono aggiornamento e integrazione del PTCP ed hanno valore prescrittivo". In modo simmetrico (e quindi intercambiabile), lo stesso articolo prevede che "alle componenti paesistiche individuate nelle tavole del Documento di Piano si applicano, in quanto coerenti e compatibili, le disposizioni di tutela contenute nel PTCP che vengono assunte quale parte integrante delle presenti norme...".

Nell'insieme è da rilevare come l'esplicito riconoscimento di "una valutazione positiva circa l'effettiva capacità dello strumento medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici" in sede di verifica o approvazione dei piani subordinati sembri mancare fin dall'inizio della "filiera" dei Piani, non essendo stato in prima battuta riconosciuto dal competente Ministero nemmeno PPR della Lombardia quale Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Pertanto, pur non potendo disconoscere l'articolato del PPR, i cui passaggi sono stati sopra richiamati, non sembra possibile poter esprimere, in sede di valutazione di compatibilità al Ptcp del Pgt, il "riconoscimento di tale strumento quale atto a maggior definizione" tale da consentire il superamento di quanto prevede il piano provinciale; inoltre, in un'ottica di "maggiore definizione" si ritiene che le disposizioni di tutela contenute nel Ptcp non dovrebbero essere genericamente richiamate quale parte integrante delle Norme del Pgt, ma dovrebbero trovare diretta esplicitazione laddove occorra.

La valenza paesistica assegnata al Documento di Piano della presente variante deve pertanto essere rivalutata alla luce di quanto sopra esposto.

3.4.2. Ambiti di interesse provinciale (AIP) e ambiti di azione paesaggistica (AAP)

Il Comune di Meda è interessato dall'individuazione degli Ambiti di interesse provinciale (AIP) di cui alla tav.6d del Ptcp. In tali ambiti, la disciplina prescrittiva e prevalente dell'art. 34, comma 3 del piano provinciale prevede che "...l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti dall'art. 46) ... necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'Intesa con i Comuni interessati". Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale e risultano strategici alla scala sovralocale per la loro localizzazione "a cuscinetto" tra il tessuto urbanizzato e gli spazi aperti tutelati e per il ruolo che possono rivestire, al loro interno (in caso di ambiti estesi), i nuovi insediamenti nel definire i limiti urbani alla scala locale e nel riqualificare il paesaggio dello spazio aperto alla scala sovralocale.

La maggior parte degli AIP individuati interessa aree già urbanizzate per le quali, pertanto, non rileva la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 34 delle Norme del Ptcp circa la necessaria intesa Provincia-Comune per interventi comportanti consumo di suolo; una parte minore interessa aree libere che tuttavia rientrano nella proposta di ampliamento del Plis Brughiera Briantea e presentano una destinazione funzionale coerente con gli obiettivi di tutela degli spazi aperti all'interno degli ambiti di interesse provinciale (cfr. precedente par. 3.4.1).

La variante presenta alcune modifiche puntuali all'individuazione degli AIP effettuata in tavola 6d del Ptcp: stralci per complessivi 121.000 mq e incrementi per complessivi 16.500 mq (cfr. Doc. DP.05-Verifica di compatibilità con il Ptcp, pg. 7). In relazione a tale proposta comunale si evidenzia che per gli ambiti di interesse provinciale le Norme del Piano non prevedono per i Comuni, in sede di Pgt, a differenza che per gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (art. 7.3) e per la rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 31.4.a), la possibilità di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal piano provinciale. All'interno della Relazione di Piano (cfr. pgg.115-119) sono ben descritte le ragioni alla base delle quali a taluni spazi aperti della provincia, denominati "ambiti di azione paesaggistica" (AAP) e individuati in tavola 6c del Ptcp distinti tra "ambiti di riqualificazione" (prevalentemente nella porzione ovest del territorio della provincia) e "maglia di primo appoggio" (nella porzione centro-orientale), è riconosciuta una valenza particolare in relazione al potenziale orientato allo sviluppo di azioni per la riqualificazione paesaggistica del contesto in cui sono inseriti. In questo quadro, gli ambiti di interesse provinciale comprendono le porzioni di tali ambiti che, in relazione ai criteri assunti per l'individuazione di AAS e rete verde, non risultano in essi comprese. Ne deriva pertanto che un'eventuale modifica dell'individuazione degli AIP effettuata in tavola 6d del Ptcp, non possa che discendere da una proposta di modifica degli AAP di cui alla tavola 6c del Piano provinciale che, di fatto, costituirebbe integrazione del quadro conoscitivo assunto dal Ptcp. Inoltre, in sede di approvazione definitiva del Ptcp, in recepimento della verifica regionale, gli ambiti di interesse provinciale sono stati riconosciuti di rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale la cui pianificazione necessita di azioni di

coordinamento tra Provincia e Comuni. Gli stralci e gli incrementi di AIP proposti dal Comune rispetto a quanto individuato in tavola 6d del Ptcp non sono pertanto ammissibili in quanto non coerenti con il percorso di individuazione seguito dalla Provincia e con la relativa disciplina. Inoltre è solo in sede di intesa Provincia-Comune che eventuali rettifiche di perimetrazione alla scala locale di tali ambiti vengono definite e assunte.

In relazione a quanto sopra richiamato circa l'individuazione degli ambiti di azione paesaggistica (di cui gli AIP sono parte), si evidenzia che per tali ambiti il Ptcp promuove programmi di azione paesaggistica volti a tutelare gli spazi aperti residui del territorio, promuovere azioni integrate di riqualificazione agronomica, fruitiva e paesaggistica e per un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli spazi aperti. All'interno della variante in esame non vi sono proposte di programmi di azione paesaggistica di cui all'art. 37 delle norme del Ptcp: è tuttavia possibile per il Comune operare in tal senso e, nel caso, prevedere di estendere il programma anche ad altre aree considerate significative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione posti.

3.4.3. Viabilità d'interesse paesaggistico

In relazione all'individuazione effettuata in tavola 6b del Ptcp, si rileva che il Comune di Meda è interessato da tratti panoramici sia lungo la viabilità esistente all'interno del Plis della Brughiera Briantea (via Santa Maria, lato ovest; strada vicinale del Campaccio -seguito di via Conte Ugo di Carpegna-entrambi i lati) e nell'area del proposto ampliamento del parco (via degli angeli custodi, lato ovest), che lungo la viabilità di nuova realizzazione legata alle connesse di Pedemontana.

La variante in esame, in relazione alla disciplina di cui all'art.28 delle norme del Ptcp, non contiene i contenuti minimi di cui al comma 5, circa l'individuazione delle fasce di rispetto entro cui applicare la disciplina prescrittiva e prevalente di cui al comma 3. È pertanto necessario che il Comune, in relazione ai caratteri paesaggistici e alle valenze dei luoghi determini l'ampiezza (o le ampiezze) di tale fascia entro la quale applicare quanto indicato dal comma 3 del citato art. 28 e sviluppi altresì gli ulteriori contenuti di cui al comma 5.

3.4.4. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono contenute all'interno del PIF - Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia per il territorio della provincia attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato e pertanto per la trasformabilità dei boschi si applicano i disposti di cui all'articolo 44 della Legge Regionale 31/08 "Legge forestale regionale", come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

3.4.5. Rete della mobilità sostenibile

Gli atti di PGT affrontano il tema della ciclabilità in modo sommario e utilizzando fonti desuete. All'interno dell'elaborato DP.03 "Relazione illustrativa" del Documento di Piano, vengono enunciati alcuni obiettivi riferiti alla realizzazione di un sistema ciclabile comunale, richiamando contestualmente l'ormai superato progetto MIBICI redatto dalla Provincia di Milano nel 2008. Si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 29/5/2014, la Provincia di Monza e della Brianza ha approvato il Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica (L.R. 7/2009), che è stato costruito su una base dati (tracciati esistenti e programmati) fornita a suo tempo dai Comuni, Meda incluso. Poiché il citato Piano provinciale si configura come piano di settore rispetto al Ptcp, è opportuno aggiornare tutti gli elaborati della variante di Pgt, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto concerne le scelte di Piano.

3.4.6. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

In coerenza con gli obiettivi indicati dal piano provinciale, il documento di piano del Comune di Meda individua:

- una specifica trattazione dell'evoluzione storica del territorio, riferendosi alla cartografica storica al fine dell'identificazione degli elementi che caratterizzano il tessuto storico locale, nonché della perimetrazione dei centri e dei nuclei storici;

- una puntuale individuazione e trattazione dei beni e delle rilevanze di interesse storico-architettonico e una specifica ricognizione dei parchi e dei giardini storici, rilevandone in cartografia anche i viali e percorsi alberati, che caratterizzano gli accessi ai complessi storici architettonici.

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7

Il Pgt assume quale classificazione per le aree agricole comunali la seguente distinzione: "E1-Aree agricole di tutela paesistica", "E2-Aree agricole di tutela forestale e ambientale", "E3-Aree da restituire alla destinazione agricola e boschiva"; la relativa disciplina è dettata dall'art.15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole. Nell'ambito di tale individuazione e della relativa disciplina, fatto salvo quanto di seguito evidenziato, si ritiene che il Comune abbia nel complesso fatto propri i criteri definiti all'art. 7, comma 2, delle Norme del Ptcp, volti alla valorizzazione del sistema agricolo del territorio.

Nell'ambito dell'individuazione delle aree destinate all'agricoltura (cfr tav. RP-01), il Piano non distingue, come invece richiesto quale contenuto minimo degli atti di Pgt dall'art. 7, comma 4, delle Norme del piano provinciale, gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS del Ptcp) dalle altre aree agricole d'interesse comunale. Il Pgt inoltre, nell'individuazione schematica degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico assunta a riferimento per la proposta delle modifiche e contenuta nella relazione del Documento di Piano, presenta una perimetrazione degli stessi in più parti non coerente con l'individuazione provinciale: emerge in particolare una differenza di individuazione in corrispondenza dei confini comunali ove, ad esempio, in ragione della differente base cartografica utilizzata, il Pgt riconosce AAS su aree in Comune di Cabiato, all'esterno della Provincia.

La variante in esame propone, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.3 delle Norme del Ptcp, rettifiche per c.ca 123.900 mq e precisazioni e miglioramenti per c.ca 83.700 mq (cfr. doc. DP.05-Verifica di compatibilità con il Ptcp, pagg. 4-5). A supporto dell'istruttoria provinciale di dettaglio, sono state utilizzate le banche dati digitali fornite dal Comune in formato .shp.

Per quanto attiene le proposte di precisazione e miglioramento degli AAS, si rileva che tutte le aree individuate ricadono all'interno del Plis e presentano destinazioni compatibili con tale individuazione: le proposte comunali di incremento degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico si ritengono pertanto ammissibili ad eccezione della sola area posta a sud delle abitazioni di Via dei Castagni, lato ovest di Via Santa Margherita, per la quale si rileva che la stessa risulta già compresa tra gli AAS individuati dalla Provincia e che l'individuazione comunale, effettuata probabilmente su base catastale, ricade su aree già edificate e sulle relative pertinenze: tale proposta di inserimento in AAS si ritiene non ammissibile.

Per quanto riguarda le rettifiche degli AAS, si rileva che, esclusa l'area posta tra le vie San Giuseppe e Como, anche in questo caso le proposte interessano aree interne al Plis Brughiera Briantea. Il Pgt non esplicita, né dettaglia per ciascuna area le ragioni alla base della richiesta di stralcio da AAS, riferendosi genericamente a "tessuti edificati già riconosciuti dagli strumenti urbanistici precedenti e riconfermati nella presente proposta di PGT". Effettivamente, condotte le verifiche di merito, è stato verificato che le rettifiche proposte riguardano aree già urbanizzate non connesse all'attività agricola oppure aree per le quali la pianificazione comunale vigente alla data soglia del 31/03/2011 contrasta con i criteri assunti dalla Provincia per l'individuazione di tali ambiti; l'inserimento in AAS di tali aree, che costituisce mero errore materiale, deve pertanto ritenersi correlato al criterio generale in base al quale -di massima- l'appartenenza al Plis, in ragione della valenza anche ecologico-ambientale degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, ha costituito criterio preferenziale per l'individuazione degli stessi. Verificato pertanto il contrasto con i criteri puntuali sopra ricordati, per tali segnalazioni è pertanto ammesso lo stralcio da AAS. Tra tutte le aree segnalate emerge in particolare l'ambito della Fornace Ceppi (56.200 mq c.ca) che, in coerenza con le strategie di recupero di un'area dismessa e valorizzazione ambientale di un vasto comparto all'interno del Plis, la variante in esame inserisce tra gli ambiti di trasformazione del documento di piano (cfr. in merito anche il precedente par. 3.4.1).

Fa eccezione rispetto a quanto sopra evidenziato, l'area posta al confine settentrionale del perimetro dell'ambito AT6-Fornace Ceppi, di c.ca 1.050 mq, pianificata nello strumento urbanistico vigente quale zona "E3-Zona agricola di tutela ambientale e forestale" e confermata quale area "E1-Aree agricole di tutela paesistica" nella variante in esame. Considerato che per tale area non si ritiene ammissibile lo stralcio da

AAS, si raccomanda anche, nell'attuazione dell'AT6, il mantenimento della continuità ecologico-ambientale con gli ambiti circostanti.

Dal confronto delle previsioni del Piano delle Regole con l'individuazione, avente valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico effettuata alla tavola 7b del Ptcp vigente, emerge che oltre alle rettifiche descritte nel citato paragrafo della Relazione del Documento di Piano e qui analizzati (cfr.doc. DP.05-Verifica di compatibilità con il Ptcp, pagg. 4-5), il Pgt effettua ulteriori modifiche. In particolare, il recepimento comunale degli ambiti destinati all'attività agricola strategica ha determinato numerose precisazioni e ridefinizioni della perimetrazione degli stessi alla scala locale; tali modifiche, considerate coerenti con lo stato dei luoghi, incidono primariamente sulla miglior definizione degli ambiti in relazione:

- al diverso confine comunale assunto per la redazione del Pgt (base catastale) rispetto a quello assunto dalla Provincia nel Ptcp e presente nelle banche dati regionali (si è già detto che il Pgt riconosce AAS su aree in Comune di Cabiato, all'esterno della Provincia);
- alla perimetrazione degli stessi in adiacenza a viabilità esistente o ad ambiti urbanizzati.

Nel complesso, a fronte di un totale di circa 1.9 kmq di AAS individuati dal Ptcp sul territorio di Meda, il recepimento degli stessi all'interno del piano delle regole avviene con un lieve decremento (c.ca 0,02 Kmq).

In relazione a tutto quanto sopra illustrato, si prescrive pertanto il recepimento a livello cartografico dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui alla Tavola 7b del piano provinciale, corredata dalle rettifiche qui valutate come ammissibili e l'esplicitazione della correlata disciplina, tenuto conto che quanto previsto dal Pgt per le diverse classificazioni di aree agricole (E1, E2, E3), si ritiene coerente gli obiettivi del Ptcp inerenti la conservazione del territorio rurale e la valorizzazione del patrimonio esistente.

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 - 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
 - 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La Relazione tecnica sulla definizione della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, redatta per l'attuale variante, viene presentata come aggiornamento della precedente Relazione redatta nel luglio 2011 a supporto della prima redazione del PGT. Obiettivo del presente aggiornamento, come dichiarato in premessa di tale relazione, è "…definire la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del territorio comunale … e di assegnare, in raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, le prescrizioni relative alle limitazioni e norme d'uso nell'ottica di contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico…" (cfr. Doc. cit., pag. 4).

Rispetto al 2011 vengono aggiornate:

- le aree soggette a pericolo alluvionale, sulla base dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), adottato con deliberazione n. 4 nella seduta del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la definizione del reticolo idrico sul territorio comunale, in ottemperanza alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni".

Nessun aggiornamento è invece intervenuto in relazione alla vigenza del Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, esito dell'approvazione avvenuta nel luglio 2013. Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 12/05, per la parte inerente la difesa del territorio, il Ptcp concorre, in particolare, "…alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale … definisce l'assetto idrogeologico del territorio … in coerenza con le direttive regionali e dell'Autorità di Bacino; … censisce ed identifica cartograficamente … le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico … indica, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento con efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 18". Nei criteri di attuazione della L.R. 12/2005 inerenti la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Pgt, redatti da Regione Lombardia, è inoltre evidenziato che il Ptcp soddisfa "un

primo livello di approfondimento geologico". In tale quadro normativo, si ritiene pertanto che la consultazione e lo sviluppo critico dei contenuti del piano provinciale in materia di difesa del suolo siano da considerarsi riferimenti indispensabili ai fini della redazione della componente geologica del Pgt. In relazione a ciò, si segnala dunque la necessità, in relazione ai contenuti minimi degli atti di Pgt richiesti dalle Norme del Ptcp per i diversi ambiti tematici, di sviluppare di approfondimenti necessari, confrontando repertori provinciali e quadro comunale di maggior dettaglio, anche al fine di valutare e aggiornare lo stato complessivo e condiviso delle conoscenze (cfr. nel dettaglio i successivi par. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4).

Considerazioni generali sulla relazione relativa componente geologica

Gli elaborati cartografici allegati alla Relazione sono basati su un rilievo aerofotogrammetrico comunale datato al 1986: la Dgr 2616/2011 di aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della Componente Geologica, idrogeologica e sismica del Pgt, definisce che la base cartografica di riferimento nella redazione della Componente Geologica del Pgt è la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (costantemente aggiornata ed erogata dal Geo-portale di Regione Lombardia); altre basi sono utilizzabili solamente se più recenti e a scala di maggior dettaglio. L'aerofotogrammetria utilizzata dal Comune non è né più recente della Ctr messa a disposizione da Regione Lombardia, né di maggior dettaglio e non risulta pertanto adeguata. In relazione a ciò, si ritiene necessario l'aggiornamento della base cartografica utilizzata per la redazione delle Tavole allegata alla Relazione geologica, in particolare:

- Allegato 1: Carta di inquadramento geologico;
- Allegato 2: Carta della dinamica geomorfologica;
- Allegato 3: Carta di inquadramento idrogeologico;
- Allegato 5: Carta di caratterizzazione geologico-tecnica preliminare;
- Allegato 6: Carta della suscettività al dissesto;
- Allegato 7: Carta di sintesi;
- Allegato 8: Carta dei vincoli;
- Allegato 9: Carta della pericolosità sismica locale (PSL)-analisi di primo livello;
- Allegato 10: Carta di fattibilità delle azioni di piano;

Per tale aggiornamento è anche possibile utilizzare i servizi di mappa resi disponibili dalla Provincia di Monza e della Brianza che permettono, inoltre, un diretto confronto con i contenuti di Ptcp, come a seguire dettagliato.

3.6.1. Assetto idrogeologico

In relazione alla definizione del quadro inerente l'assetto idrogeologico, l'articolo 8 delle Norme del Ptcp, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt (comma 4.a), prevede che sia definito il quadro dei dissesti causati da dinamiche fluviali e di tipo geomorfologico (e relativo aggiornamento), con delimitazione cartografica su Ctr in scala 1:10.000. La Relazione aggiornata affronta il tema del dissesto individuando solamente le aree soggette a potenziali scivolamenti e frane di carattere superficiale e recependo la mappatura delle aree soggette a potenziale pericolo di alluvione recentemente elaborata dall'Autorità di Bacino (aggiornamento 2015).

Assolutamente assente è la trattazione del fenomeno degli Occhi Pollini per il quale la suscettività del territorio comunale è considerata mediamente "molto alta" (cfr. Tavola 8 del Ptcp) ed in relazione ai quali è necessario, nella definizione delle classi di fattibilità geologica, riferirsi alle specifiche linee guida inserite nella Relazione di Piano del vigente Ptcp, in coerenza a quanto previsto tra i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui al citato articolo 8, comma 4.b. Fatta salva la dimostrazione, da parte del Comune, della totale inconsistenza del fenomeno nel territorio di Meda, si rileva la necessità di aggiornare e rivedere le classi di fattibilità geologica inserendo la trattazione di tale fenomeno anche a livello di sottoclasse. In particolare si rileva che tutta la porzione centrale del territorio comunale è stata classificata con "Fattibilità senza particolari limitazioni", tale porzione di territorio corrisponde al massimo grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini. È dunque opportuna una revisione del classamento assegnato, l'inserimento, tra i fattori limitanti l'edificazione, della possibile presenza di cavità sepolte e l'integrazione, nella parte prescrittiva, di specifico riferimento alle richiamate linee guida contenute nel Ptcp.

Sempre in tema di assetto idrogeologico, si rileva una difformità di perimetrazione dell'area soggetta a Vincolo idrogeologico istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267. La perimetrazione riportata in tavola Allegato 8-Carta dei vincoli della Componente Geologica è differente rispetto a quella riportata in Tavola 4 del Ptcp vigente e nei repertori regionali: le discrepanze più evidenti sono attestate a cavallo del tracciato di via Santa Maria dove il perimetro riportato è ridotto di oltre 100 m rispetto al vincolo del '23 e dove la voce di legenda reca "Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/26)". Si chiede in merito di motivare la differenza di perimetrazione e di riferimento alla data del vincolo (1926 anziché 1923,

riportata oltre che in legenda della tavola anche nella Relazione a pagina 80), oppure di adeguare gli elaborati al vincolo esistente.

3.6.2. Sistema delle acque sotterranee

Per quanto attiene il sistema delle acque sotterranee, lo Studio della componente geologica affronta in maniera molto puntuale il tema della vulnerabilità della falda acquifera, con precise ed aggiornate misure della soggiacenza e con l'istituzione di specifiche sottoclassi di fattibilità geologica. In relazione a ciò, risultano compiutamente trattati i contenuti minimi degli atti di Pgt previsti dal piano provinciale (art. 9, comma 3, punti a, b e c).

L'individuazione dei pozzi, pubblici e privati, all'interno delle rappresentazioni cartografiche della componente geologica dei Pgt è fissata dalla D.G.R. 2616/2011. Anche il Ptcp, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 9 delle Norme, chiede l'individuazione dei pozzi pubblici e delle relative zone di rispetto. All'interno del repertorio provinciale, a Meda risultano censiti 12 pozzi (9 dei quali pubblici) ed un piezometro. Rispetto ai dati riportati nella Relazione (cfr. Tabella 1, pag.29) si segnalano le seguenti discrepanze relativamente ai pozzi pubblici:

- il pozzo pubblico di Piazza Volta (Codice 151380003) non è riportato nella tabella, ma risulta nelle stratigrafie allegate come pozzo n° 1;
- il pozzo pubblico di via Conte Guido di Carpegna risulta in posizione diversa (più spostato a nord ovest) da quella indicata e con codice 151380009 anziché 151380014; in Tavola Allegato 3- Inquadramento Idrogeologico il pozzo risulta dimesso, mentre nel repertorio provinciale risulta attivo;
- in via Nino Bixio risulta assente il pozzo con codice 151380006.

In relazione a ciò, risulta pertanto necessario un puntuale confronto tra i dati del repertorio provinciale e le individuazioni comunali, nel caso esplicitando i relativi aggiornamenti.

Si segnala infine, a titolo collaborativo, che il riferimento contenuto a pagina 79 della Relazione all'"Allegato 11-Norme geologiche di Piano" contenente l'elenco delle attività vietate all'interno delle zone di tutela assoluta dei pozzi, è errato: all'allegato 11 corrisponde la Carta di Fattibilità geologica, mentre le Norme geologiche di Piano sono contenute nell'Allegato 12.

3.6.3. Sistema delle acque superficiali

In tema di acque superficiali si segnala che a seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza sono cambiati i codici di numerazione progressiva dei corsi d'acqua. Il Torrente Tarò, nella D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015, Allegato A-Individuazione del reticolo idrico principale, è identificato con il codice identificativo MB007.

3.6.4. Elementi geomorfologici

Il Ptcp, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt inerenti gli elementi geomorfologici del territorio (art. 11, comma 5 delle Norme del piano), prevede che vengano identificate le principali emergenze geomorfologiche del territorio, verificando ed aggiornando il quadro ricognitivo provinciale ed attribuendo a tali elementi adeguate classi di fattibilità geologica.

La tavola Allegato 2-Carta della dinamica geomorfologica individua in maniera molto puntuale gli orti di scarpata e di terrazzo, ai quali è generalmente assegnata la sottoclasse IV-A di fattibilità geologica, idonea e adeguata al contesto geomorfologico.

Nessun cenno invece al geosito di rilevanza provinciale denominato "Valli della Brughiera", individuato in Tavola 9 del vigente Ptcp e istituito per tutelare le forme maggiormente rappresentative del territorio che hanno valenza estetica e paesistica ed una potenzialità in termini di fruizione pubblica anche al fine di favorire la diffusione della cultura delle scienze della Terra. Per i geositi di rilevanza provinciale vale la disciplina del Piano Paesaggistico Regionale e in particolare l'art.22 che vieta ogni intervento che possa alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbrancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici. Inoltre, all'interno del geosito il Ptcp individua due ambiti vallivi dei corsi d'acqua per i quali vale la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 11 delle Norme del Ptcp, che non ammette nuove edificazioni, con il duplice fine di coordinare la prevenzione del rischio idrogeologico con la tutela del paesaggio. L'area identificata come geosito "Valli della Brughiera" si configura pertanto come un'area di tutela ambientale da inserirsi tra i vincoli rappresentati sulla Tavola Allegato 8 e citati nella Relazione a pagina 79 e 80.

Si evidenzia, infine, in relazione all'obiettivo 7.4 del Ptcp volto al contenimento del degrado in particolare per quanto riguarda gli ambiti estrattivi, che sul territorio di Meda, al confine con in comune

di Lentate sul Seveso, è individuato un ambito di cava di recupero, indicato nella legenda della tavola DP.01 con la sigla "Rg6". Si segnala in merito che tale numerazione è quella assegnata dal Piano Cave della Provincia di Monza e Brianza, ad oggi non ancora vigente in quanto non ancora approvato dalla Regione. In relazione a ciò, si ritiene utile segnalare che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. 38/2015, l'efficacia del vigente Piano Cave della Provincia di Milano la cui naturale scadenza sarebbe intervenuta il 30.06.2016, è stata prorogata di ulteriori 3 anni (cfr. comma 4. quater, art. 10 L.R. 14/98). Nelle more dell'approvazione del Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza, deve pertanto assumersi a riferimento il vigente Piano Cave della Provincia di Milano, approvato con D.C.R. n.VIII/166 del 16.05.2006 e pubblicato sul BURL 3° suppl. Straordinario n. 26 del 30.06.2006, che prevede per l'area in esame la numerazione "Rg12".

In relazione a quanto illustrato ai precedenti paragrafi e con riferimento alle Norme del Ptcp, l'esito della valutazione è il seguente:

Valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al recepimento di quanto segue.

Si prescrive:

- di recepire quanto all'art. 46, comma 3 delle norme del Ptcp, circa la previsione, da parte del Pgt, di misure di compensazione territoriale per le previsioni di interventi comportanti consumo di suolo, secondo quanto indicato al par. 3.2;
- di recepire le fasce di salvaguardia inerenti il progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano, sia per quanto concerne l'asse autostradale, che per quanto attiene le opere connesse, secondo quanto dettagliatamente indicato al par. 3.3.1;
- di recepire, all'interno della scheda dell'ambito AT6, della disciplina prescrittiva di cui all'art. 31.3 delle Norme del Ptcp, in particolare riguardo la previsione di misure di compensazione territoriale per interventi "fatti salvi" ma comportanti nuova impermeabilizzazione, secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- di individuare, nelle cartografie di Pgt, il bosco ricadente all'interno del piano di lottizzazione compreso tra le vie Cialdini e Fermi e oggetto di prescrizioni vincolanti in sede di autorizzazione paesaggistica n. 1376 del 30/05/2014 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza, secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- di eliminare l'art. 5 delle Norme del Documento di Piano inerente la valenza paesistica del Documento di piano, secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- di recepire l'individuazione degli ambiti di interesse provinciale a livello cartografico come individuati alla tavola 6d del Ptcp e di specificarne la relativa disciplina nelle norme di Piano, secondo quanto indicato al par. 3.4.2;
- di recepire a livello cartografico l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola strategica di Ptcp corredata dalle rettifiche valutate come ammissibili e l'esplicitazione della correlata disciplina, secondo quanto indicato al par. 3.5;
- di revisionare e integrare lo Studio sulla Componente geologica idrogeologica e sismica del Pgt, relativamente a quanto segnalato circa il riferimento al Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza quale strumento provinciale di riferimento, secondo quanto indicato al par. 3.6;
- di verificare la corretta perimetrazione, negli elaborati della variante, del Vincolo Idrogeologico istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sul territorio comunale, secondo quanto indicato al par. 3.6.1;
- di verificare e integrare i vincoli individuati nella Tavola 8 della Componente Geologica e conseguentemente la relazione, con l'identificazione del geosito "Valli della Brughiera" e con la corretta denominazione della cava presente sul territorio, come indicato al par. 3.6.4.

Risulta altresì necessario:

- 11 - verificare la coerenza con quanto stabilito all'art. 5, comma 9 della L.R. 31/2014, in relazione alla scelta di trasferire nel Piano delle Regole una previsione di ambito di trasformazione del vigente Documento di Piano, secondo quanto indicato al par. 3.2;

- 12 - sviluppare i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43 delle Norme di Ptcp circa le valutazioni inerenti i profili di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale, ambientale e paesaggistica degli insediamenti produttivi (esistenti e di progetto), secondo quanto indicato ai parr. 3.1 e 3.2;
- 13 - sviluppare i contenuti minimi degli atti di Pgt inerenti le aree urbane dismesse o sottoutilizzate di cui all'art. 47 delle Norme di Ptcp, provvedendo, conseguentemente all'integrazione degli atti di Pgt, secondo quanto specificatamente indicato ai parr. 3.1 e 3.2;
- 14 - sviluppare puntuali approfondimenti inerenti il fabbisogno residenziale, comprendendo a tal fine il tema dell'housing sociale ed esplicitare le azioni di piano volte al soddisfacimento della domanda insediativa relativa ai soggetti che non possono accedere al libero mercato, secondo quanto indicato al par. 3.12;
- 15 - sviluppare i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 40 comma 4 delle Norme del Ptcp, circa la classificazione della viabilità effettuata dal piano provinciale, l'individuazione delle relative fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia per le strade di primo e secondo livello e la definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, secondo quanto indicato al par. 3.3.1;
- 16 - aggiornare l'elaborato DP.05 "Verifica di compatibilità con il PTCP" nella parte in cui viene affrontato il tema della sostenibilità dei carichi urbanistici indotti sulla rete della mobilità derivanti dalle scelte di Pgt, secondo quanto indicato al par. 3.3.2;
- 17 - integrare in un unico elaborato gli aspetti ora afferenti le tavole DA.04 (Rete Ecologica) e DA.05 (Sistema Rurale Paesistico Ambientale) in relazione alla definizione della rete ecologica comunale, secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- 18 - integrare la documentazione di Pgt, in relazione al proposto ampliamento del Plis, con quanto indicato dalla Dgr 6148 del 12 dicembre 2007 e attinenti le fasi analitica e propositiva della pianificazione comunale, secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- 19 - determinare l'ampiezza della fascia di rispetto della strada panoramica, ai sensi dell'art. 28 delle Norme del Ptcp, secondo quanto indicato al par. 3.4.3;
- 20 - recepire negli atti di Pgt il Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica, quale piano di settore del Ptcp, secondo quanto indicato al par. 3.4.5;
- 21 - adeguare la base cartografica di rappresentazione utilizzata nella redazione sulla Componente Geologica, secondo quanto indicato al par. 3.6;
- 22 - integrare gli approfondimenti della Componente Geologica sulle aree individuate dal Ptcp a suscettibilità al fenomeno degli occhi pollini e valutare conseguentemente la revisione della relativa classe di fattibilità geologica assegnata, secondo quanto indicato al par. 3.6.1;
- 23 - confrontare, in relazione a quanto stabilito all'art. 9 delle Norme del Ptcp tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, i repertori inerenti l'identificazione dei pozzi (e relative zone di rispetto), secondo quanto indicato al par. 3.6.2.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 4 bis delle Norme del Ptcp, "I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale" e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, "Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili", il che comporta che il recepimento di quanto sopra deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Pgt e non già ad una quota parte degli stessi.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Richiamato l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale "...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...", si ritiene che i "criteri di gestione e manutenzione della RER", come delineati al Cap. 5 dell'allegato alla DGR 10962/2009, siano nel complesso correttamente applicati.

La Rete Ecologica Regionale è presente con Elementi di Primo Livello, che coincidono sostanzialmente con il perimetro del Plis della Brughiera Briantea, a meno di limitate porzioni marginali in aumento o in diminuzione di questo; inoltre è presente un elemento di secondo livello della RER in estensione dal Plis

della Brianza Centrale e che occupa l'unico lembo di territorio agricolo a confine con il Comune di Seregno; un parte di quest'area è già edificata, il resto è confermato a destinazione agricola.

Monza, 08.09.2016

Il Responsabile
del Procedimento
(arch. ~~Francesca Davino~~)



Visto:
Il Direttore
del Settore Territorio
(arch. Antonio Infosini)

Contributi specialistici: Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo: Ing. Fabio Andreoni, arch. Laura Casini, geom. Antonino Marfia
Sistema paesaggistico ambientale, PLIS, RER: arch. Bruno Grillini
Sistemi ed elementi storico-culturali e simbolico-sociali: arch. Gabriele Elli
Attività estrattive: dott. Andrea Poli

Parere della Regione Lombardia espresso con Delibera di Consiglio n°5593 del 19.09.2016

N°	Richieste contenute nel Parere	Argomentazioni	Misure conseguenti
1 Sistema territoriale di riferimento del PTR e coerenza della Variante al Piano di Governo del Territorio rispetto agli obiettivi del Piano Regionale			
1.1	Il confronto diretto tra gli obiettivi del Piano comunale e quelli del Piano regionale, con la traduzione a livello locale degli obiettivi specifici dei sistemi territoriali Metropolitan ovest e Pedemontano.	La correlazione fra gli obiettivi enunciati nel PTR e gli obiettivi e le azioni della Variante rimane implicita nelle argomentazioni sviluppate al Cap. 1 della Parte 2 della Relazione Illustrativa del Documento di Piano. A maggiore chiarimento di detta correlazione si propone di aggiungere un ulteriore allegato al testo della Relazione contenente il richiamo esplicito agli obiettivi del PTR ed il raffronto fra questi e gli obiettivi della Variante.	Aggiunta dell'Allegato H alla Relazione Illustrativa del Documento di Piano con l'esplicitazione del rapporto fra obiettivi del PTR e obiettivi della Variante.
1.2	A livello di Documento di piano, la variante prevede la soppressione di alcuni ambiti di trasformazione (AC1 - AC3 – AC5), al posto dei quali vengono individuate, in tutti gli elaborati di Piano, delle aree a verde pubblico da acquisire. Da tali aree, ricorrendo alla compensazione (anche se il Piano la definisce perequazione), possono decollare dei volumi da collocare sia in altri AdT che nel Tuc. Nelle NdA del DdP per tutti gli ambiti di trasformazione, e quindi anche per i tre di cui trattasi, è stato predisposto un articolo (art. 15) che, basandosi sulla norma transitoria della l.r. 31/14, consente la presentazione dei piani attuativi degli AdT individuati nel PGT del 2012, fino alla scadenza dei 30 mesi fissata dall'art. 5 della medesima legge regionale, oltre la quale si dovranno intendere decadute le previsioni riguardanti gli ambiti AC 1, AC3 e AC5 e automaticamente vigente la nuova previsione (verde pubblico). A tale proposito è necessario rilevare che, con tale articolazione di previsioni, (ovvero tavole che riportano sempre la destinazione a verde pubblico, e norma che di fatto conferma la presenza degli AdT), le aree di cui si tratta risultano coesistere nei vari elaborati del PGT con differente destinazione e valore conformativo dei suoli, con la evidente difficoltà a stabilirne l'effettiva appartenenza ad una sezione del Piano piuttosto che ad un'altra. A ciò deve essere aggiunto che, anche rispetto alla vigente norma transitoria della l.r. 31/14, e in particolare al comma 9 dell' art. 5, la proposta comunale rappresenta una anticipazione delle scelte che, alla scadenza dei 30 mesi, spetteranno al Consiglio comunale sulla base di presupposti (adeguamento alla legge 31 del PTR e dei PTCP e relativi	L'art. 15 delle NTA del Documento di Piano richiama per intero la disciplina dettata dalla LR 31/2014 all'art. 5 (Norma transitoria) senza riferimento alcuno al termine dei 30 mesi di cui al comma 4 di detto articolo. Né potrebbe essere considerata una diversa interpretazione essendo la legge regionale pienamente vigente. La nuova disciplina dettata dalla Variante non può essere considerata preclusiva della conclusione dei procedimenti relativi ai piani attuativi presentati dagli interessati i quali potranno poi trovare attuazione nei loro termini di efficacia. D'altra parte la Variante adottata si uniforma perfettamente a quanto chiarito dalla stessa Regione Lombardia negli "indirizzi applicativi" emessi in data 24/3/2015, ove è riconosciuta ai Comuni "... già in questa fase transitoria, la possibilità di dare corso a nuovi Documenti di Piano o varianti degli stessi, anche in riduzione del consumo di suolo precedentemente previsto, sempre però nel rispetto dei limiti posti dal comma 4 (compreso il suo ultimo periodo) nei termini chiariti dalla presente circolare, nonché di quanto disciplinato al comma 6 dell'art. 5 circa la possibilità di presentare, entro il termine di trenta mesi, istanza per l'approvazione "dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". Risulta quindi chiaro che per tutto il periodo transitorio di cui all'art. 5 della LR 31/2014 può continuare ad essere applicata la disciplina dettata dal Documento di piano 2012 per gli ambiti di trasformazione dallo stesso individuati e non ancora attuati. A maggiore chiarimento di quanto sopra si propone di	Modifica art. 15 delle NTA del Documento di Piano e della Tav. DA 03, aggiungendo una voce di legenda riservata agli ambiti di trasformazione del PGT 2012 inattuati da adottare e contrassegnando con apposito simbolo nelle tavole dispositive della Variante (DP01, SP02, RP01 ed RP01bia) gli ambiti del PGT 2012 citati nel parere (AC1 – AC3 – AC5) con l'introduzione di una nuova voce di legenda relativa alle "Aree interessate dall'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 5 della LR 31/2014".

	<p>criteri attuativi per i comuni) ad oggi ancora non definiti. Per i motivi di cui sopra, si invita l'Amministrazione a sciogliere la dubbia attribuzione urbanistica delle aree, definendo univocamente a quale sezione del PGT attengono i tre ambiti, AC 1 , AC3 e AC5, chiarendone definitivamente il regime giuridico, ricordando che è tuttora in vigore la norma transitoria del già citato art. 5 della l.r. 31/14, riguardo gli ambiti di trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge.</p>	<p>modificare l'art. 15 delle NTA del Documento di Piano esplicitandone l'applicazione ed integrando la Tav. DA 03.</p>	
1.3	<p>... in sede di adeguamento del Piano di Governo del Territorio ex art. 5 della l. r. 31/2014, occorrerà procedere ad una più adeguata identificazione della REC, riconoscendo gli ambiti e gli habitat di valore da sottoporre a regime di tutela, unitamente alla ricognizione di quegli elementi che fungono invece da detrattori, e individuare, inoltre, specifiche azioni di potenziamento ecologico per il rafforzamento della rete, definendone il grado di priorità di realizzazione, indicando una stima massima dei costi, nonché gli strumenti finanziari a supporto della REC.</p>	<p>Lo sviluppo delle elaborazioni riguardanti la Rete Ecologica Comunale in coerenza coi contenuti delle reti Provinciale e Regionale sarà prodotto, coerentemente con quanto richiesto, in occasione della variante di PGT in adeguamento ai piani regionale e provinciale a loro volta aggiornati ai contenuti della LR 31/2014.</p>	
1.4	<p>... negli elaborati di variante non risulta alcuna indicazione riguardo l'ambito denominato "ATP", che nel vigente PGT risultava posto tra l'AT1 e viale Francia. Si richiama l'Amministrazione a completare la relazione di variante dando conto di tale modifica.</p>	<p>L'ambito citato (ATP) non figura nell'elaborato A26 SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE del PGT vigente: ossia nell'elaborato che individua e disciplina gli ambiti di trasformazione ai quali è possibile dare attuazione in applicazione del Documento di Piano. Figura esclusivamente all'interno della Relazione Illustrativa (pagg. 87, 88) come possibile iniziativa da assumere con PII, ossia con uno strumento attuativo in variante al PGT stesso. Si tratta quindi non di una previsione di Piano ma di un orientamento probabilmente dettato dalla dismissione dell'insediamento produttivo ipotizzata all'epoca della redazione del PGT attualmente vigente. Tale condizione non essendosi verificata l'orientamento espresso non ha avuto alcun seguito e non ha motivo di essere ripreso dalla Variante. Neppure risulta interessante argomentare sulle motivazioni di tale mancata ripresa.</p>	
1.5	<p>... al fine di ottenere un quadro più completo delle potenzialità del Piano, sarebbe opportuno rideterminare la capacità insediativa massima ammissibile, considerando anche le potenzialità in capo al Piano delle Regole, nonché quelle derivanti dall'utilizzo dei crediti volumetrici generabili dalla cessione delle aree a verde pubblico ...</p>	<p>La capacità edificatoria generata dalle aree per servizi e spazi pubblici è pari a 11.325 mq di SLP (vedi Tab a pag. 12 della Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi). La capacità edificatoria collocabile negli Ambiti di Trasformazione in aggiunta a quella assegnata direttamente agli Ambiti stessi è pari a mq 12.200 di SLP. La stima della capacità edificatoria complessiva ammessa negli Ambiti già comprende interamente la SLP generata dalle aree per servizi e spazi pubblici la quale pertanto non incide ulteriormente sul carico urbanistico complessivo. Quanto all'incremento di capacità insediativa potenzialmente</p>	

		connesso al recupero degli edifici esistenti all'interno del tessuto urbano consolidato questo non risulta ragionevolmente quantificabile. Il sottoutilizzo delle volumetrie esistenti costituisce infatti una condizione presente in quasi ciascun singolo lotto delle aree consolidate e non sono possibili stime attendibili né dell'entità del fenomeno né delle prospettive di recupero.	
2	In riferimento all'obiettivo prioritario "Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza"		
2.1	Il tracciato dell'infrastruttura e le relative fasce di salvaguardia, dimensionate in 75 m per lato dall'asse di progetto, risultano correttamente riportati nella tavola del Documento di Piano DA02 - Vincoli ambientali ed infrastrutturali, tuttavia si evidenzia che permangono non regolamentati nella normativa di Piano gli effetti generati dall'apposizione delle suddette fasce di salvaguardia in termini di limitazione delle attività edilizie e di trasformazione del suolo consentibili nelle aree ricadenti, anche parzialmente, all'interno del corridoio medesimo.	Accogliendo la richiesta si propone di integrare la normativa del Piano delle Regole aggiungendo un ulteriore paragrafo all'art. 25.2 del testo delle NTA, riproducendo quanto già contenuto nella normativa del piano vigente.	Integrazione dell'art. 25.2 del testo delle NTA del Piano delle Regole introducendo il seguente paragrafo: Alla fascia di vincolo urbanistico del progetto preliminare linea Chiasso Monza si applicano le disposizioni dettate per la fascia di rispetto ferroviario.
2.2	Si dà atto che, correttamente, la variante conferma la configurazione del tracciato principale e delle opere connesse. Anche in questo caso, però, appaiono non pienamente ottemperate le prescrizioni espresse (da questo Ufficio nel parere sul P.G.T. vigente) in merito al recepimento del corridoio di salvaguardia urbanistica operante ai sensi di legge, la cui corretta trasposizione dovrà pertanto essere assicurata dal Comune mediante confronto con il soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. prima dell'approvazione finale della variante, ai fini del necessario adeguamento degli elaborati (con riferimento prioritario alla Tav. DA02 ed alla Carta della disciplina delle Aree del Piano delle Regole).	Il corridoio di salvaguardia dell'infrastruttura principale e delle opere a questa connesse non è riportato su documenti dotati di valore formale e le richieste inviate al soggetto aggiudicatore citato nel parere non hanno dato esito alcuno. Pertanto, anche sulla scorta dei pareri di compatibilità in passato espressi da "Concessioni Autostradali Lombarde", si assume come corridoio di salvaguardia quello risultante dall'applicazione alle opere stradali del progetto definitivo, comprese le opere connesse, delle fasce di rispetto stabilite in base al Codice della strada. Allo scopo si integra la disciplina del Piano delle Regole con l'esplicitazione delle salvaguardie in questione.	Integrazione dell'art. 25 delle NTA del Piano delle Regole introducendo un nuovo comma relativo al corridoio di salvaguardia infrastrutturale.
2.3	In tema di verifica delle ricadute potenzialmente indotte sugli standard prestazionali e di sicurezza della rete viaria sovraordinata (attuale e futura), l'elemento di attenzione più rilevante consiste nella sostanziale riproposizione dell'intervento insediativo oggetto del Piano Attuativo "Area Ex-Medaspan" approvato dal Comune in variante al P.G.T. il 25.1.2016, rispetto al quale le valutazioni formulate da questa Direzione Generale nel parere di competenza 3) avevano indicato, come condizioni di compatibilità della trasformazione agli effetti trasportistici: a) il mantenimento dell' Accordo di Programma quale strumento obbligatorio di attuazione; b) la realizzazione delle opere di soppressione dell'attuale P.L. FNM di Via Seveso/Via Cadorna	L'ambito di trasformazione non è introdotto dalla Variante ma corrisponde all'ambito del vigente Piano Attuativo "Area di trasformazione AT1" approvato in variante al PGT 2012. La scheda dell'ambito riproduce i contenuti del PA vigente senza alcuna aggiunta. Al fine di meglio chiarire tale condizione si propone di ricondurre direttamente le prescrizioni per l'attuazione dell'ambito ai contenuti del PA in variante approvato dal Consiglio Comunale nonché alle prescrizioni dettate dalla Regione nelle determinazioni espresse sul Piano Attuativo stesso (DGR X/4668 del 23/12/2015). D'altra parte si deve considerare che il piano attuativo dell'Area di Trasformazione AT1 è pienamente vigente ed il procedimento prescritto nella citata DGR è già stato attivato. Sullo stesso piano attuativo	Modifica della Scheda dell'Ambito 1 sostituendo nella sezione 2 le disposizioni relative a destinazioni d'uso, capacità edificatoria e prescrizioni per la pianificazione attuativa con l'esplicito richiamo ai contenuti del Piano Attuativo vigente.

	<p>prima dell'apertura dell'insediamento commerciale. Ricontrato che entrambe le suddette condizioni non risultano riportate nella documentazione di variante adottata, e ribadito l'obbligo di adeguamento in tal senso degli elaborati, si prescrive che nelle N.T.A. del D.d.P. la scheda dell' "Ambito 1 - Via Giardino-ex Medaspan" e segnatamente il paragrafo 4. - Prescrizioni per la pianificazione attuativa, che ne costituisce la sola sezione di carattere cogente sia integrata richiamando esplicitamente:</p> <p>a) l'obbligo di attuazione della previsione mediante sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, ovvero, in caso di accertata mancanza delle condizioni di legge preordinate alla stipula di tale accordo secondo i disposti della vigente normativa nazionale/regionale, di formalizzazione di altro atto di intesa comunque denominato tra il Comune e i soggetti proprietari e/o gestori delle infrastrutture ferroviarie e stradali a vario titolo coinvolti dalle ricadute della trasformazione;</p> <p>b) l'obbligo di realizzazione delle opere sostitutive di chiusura dell'attuale passaggio a livello di Via Seveso/Via Cadorna sulla linea FNM Milano-Asso prima dell'apertura della grande struttura di vendita.</p>	<p>vigente non può essere recepito un nuovo pronunciamento dello stesso ente che si è già espresso con la DGR già citata.</p>	
2.4	<p>Si richiama infine l'opportunità che, per esigenze di maggiore chiarezza, la fascia di rispetto stradale relativa all'attuale S.S. 35 sia riportata, oltre che nella carta del DdP relativa ai vincoli, anche negli elaborati di azionamento aventi valore prescrittivo.</p>	<p>Accogliendo la richiesta si propone di integrare le tavole RP01 e RP01bis del Piano delle Regole.</p>	<p>Inserimento nelle tavv. RP01 ed RP01bis delle fasce di rispetto stradale.</p>

ALLEGATO A

**PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI MEDA (MB), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005.
DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 13 del 23/05/2016**

Riferimenti procedurali

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con dCR n. 951 del 19/01/10 e s.m.i - all'interno della Variante al PGT del Comune di Meda (MB) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, nell'accertamento dell'idoneità della Variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale, in particolare per ciò che riguarda la previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "**Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza**".

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario sopracitato, nell'attività di verifica – in capo alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana – è stato richiesto un contributo alla D.G. Infrastrutture e Mobilità.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP) della Variante al PGT, tuttavia – nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi della Variante al PGT nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che il Piano delle Regole (PdR), il Piano dei Servizi (PdS), e la VAS sono i documenti che definiscono le azioni per la realizzazione delle strategie prefigurate nel Documento di Piano.

Pertanto i riferimenti al PdR, PdS e alla VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in

sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale della Variante al PGT.

Alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale, svoltasi nella giornata di giovedì 21/07/2016 ha preso parte l'Amministrazione Comunale di Meda (MB), ed è stato pertanto garantito il confronto, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 5, della l. r. 12/2005.

Sistema territoriale di riferimento del PTR e coerenza della Variante al Piano di Governo del Territorio rispetto agli obiettivi del Piano Regionale.

La variante oggetto della valutazione si configura come un "nuovo" PGT, poiché interviene revisionando, o sostituendo integralmente, buona parte degli elaborati del vigente PGT (approvato e pubblicato nel corso del 2012) e riadottando anche parte degli elaborati vigenti ancorché non modificati.

Occorre ricordare che in occasione dell'adozione del PGT nel 2012, e del relativo parere regionale di compatibilità, il comune aveva effettuato l'esplicito riconoscimento nei Sistemi Territoriali Metropolitan ovest e Pedemontano, prendendo in considerazione anche il Piano paesistico regionale e il PTCP della Provincia di Milano.

Nel parere regionale espresso con dgr n. IX/3193 del 29/03/2012, si rimarcava però che a fronte di tale riconoscimento non era stato effettuato il passaggio successivo, ovvero il confronto diretto tra gli obiettivi del Piano comunale e quelli del Piano regionale, con la traduzione a livello locale degli obiettivi specifici dei suddetti sistemi territoriali.

1.1 Nonostante le osservazioni già espresse nel parere citato, anche la variante in questione non è accompagnata dal confronto tra gli obiettivi del PGT e quelli del PTR e pertanto, ribadendo quanto già espresso in sede di valutazione del PGT 2012, si chiede di colmare tale carenza in sede di approvazione. Si ricorda che ai sensi di legge, il PGT, e le sue varianti, devono effettuare il confronto diretto tra il progetto territoriale di piano e gli obiettivi che il PTR propone per i Sistemi interessati, indicando esplicitamente la rispondenza delle linee programmatiche

del PGT rispetto agli obiettivi del sistema Territoriale del PTR e, soprattutto, le azioni e le modalità per la loro attuazione nello strumento urbanistico.

La Variante interviene su tutte e tre le sezioni del piano di governo del territorio, aggiornando il quadro degli obiettivi posti a base del PGT, in alcuni casi con un evidente cambio delle strategie. Rispetto al piano vigente, che poneva come obiettivo principale quello di "rompere" il tradizionale assetto di Meda, comune a molte parti della Brianza, costituito dalla stretta connessione tra il tessuto produttivo e quello abitativo, l'attuale variante si prefigge invece di favorire la convivenza di residenze e laboratori, anche mediante il cambio di destinazione, ai fini dello sviluppo della produzione.

Tra gli altri obiettivi si ritrovano anche quelli che tendono alla valorizzazione del nucleo storico, alla conservazione e qualificazione delle aree verdi collinari, e al mantenimento e rilancio delle attività manifatturiere, rimuovendo dalla normativa le disposizioni che possono recare intralcio allo sviluppo delle attività (per esempio semplificando le procedure abilitative). Il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate e degli edifici esistenti, sia all'interno del Tuc (tessuto urbano consolidato) che fuori da esso, nella scelta localizzativa degli ambiti di trasformazione, mira a contenere il consumo di suolo e, al contrario, a valorizzare, estendere e connettere le aree verdi in coerenza con la rete ciclabile.

1.2 A livello di Documento di piano, la variante prevede la soppressione di alcuni ambiti di trasformazione (AC1 - AC3 - AC5), al posto dei quali vengono individuate, in tutti gli elaborati di Piano, delle aree a verde pubblico da acquisire. Da tali aree, ricorrendo alla compensazione (anche se il Piano la definisce perequazione), possono decollare dei volumi da collocare sia in altri AdT che nel Tuc. Nelle NdA del DdP per tutti gli ambiti di trasformazione, e quindi anche per i tre di cui trattasi, è stato predisposto un articolo (art. 15) che, basandosi sulla norma transitoria della l.r. 31/14, consente la presentazione dei piani attuativi degli AdT individuati nel PGT del 2012, fino alla scadenza dei 30 mesi fissata dall'art. 5 dalla medesima legge regionale, oltre la quale si dovranno intendere decadute le previsioni riguardanti gli ambiti AC1, AC3 e AC5 e automaticamente vigente la nuova previsione (verde pubblico).

A tale proposito è necessario rilevare che, con tale articolazione di previsioni, (ovvero tavole che riportano sempre la destinazione a verde pubblico, e norma che di fatto conferma la presenza degli AdT), le aree di cui si tratta risultano coesistere nei vari elaborati del PGT con differente destinazione e valore conformativo dei suoli, con la evidente difficoltà a stabilirne l'effettiva appartenenza ad una sezione del Piano piuttosto che ad un'altra. A ciò deve essere aggiunto che, anche rispetto alla vigente norma transitoria della l.r. 31/14, e in particolare al comma 9 dell'art. 5, la proposta comunale rappresenta una anticipazione delle scelte che, alla scadenza dei 30 mesi, spetteranno al Consiglio comunale sulla base di presupposti (adeguamento alla legge 31 del PTR e dei PTCP e relativi criteri attuativi per i comuni) ad oggi ancora non definiti.

Per i motivi di cui sopra, si invita l'Amministrazione a sciogliere la dubbia attribuzione urbanistica delle aree, definendo univocamente a quale sezione del PGT attengono i tre ambiti, AC1, AC3 e AC5, chiarendone definitivamente il regime giuridico, ricordando che è tuttora in vigore la norma transitoria del già citato art. 5 della l.r. 31/14, riguardo gli ambiti di trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Oltre alle soppressioni di cui si è trattato, nel Ddp vengono introdotti tre nuovi ambiti di trasformazione, denominati AT2 - Viale Francia ex fonderia, AT4 - Via Solferino e AT6 - recupero ex fornace Ceppi. I tre ambiti vanno di fatto a sostituire tre aree interne al Tuc (come da PGT del 2012), già occupate da attività produttive dismesse.

L'attuazione degli ambiti AT2 e AT4, insieme ad altri ambiti di trasformazione confermati, concorrerà al raggiungimento dell'obiettivo mirato alla rinaturalizzazione dell'asta del torrente Tarò. Pur condividendo tale obiettivo, sicuramente in linea con gli obiettivi del PTR, si osserva che una maggiore efficacia dell'intervento di rinaturalizzazione potrà essere raggiunta inserendo tali aree tra quelle da destinare alla costruzione della Rete ecologica comunale, nell'ambito del progetto più generale che la variante stessa introduce, e che evidenzia nella tavola del DdP "DA.04 - Rete Ecologica Comunale". In linea generale si osserva che il progetto di REC adottato non sembra cogliere appieno l'occasione per

integrare nel progetto stesso le aree per servizi e spazi pubblici, già comunali o da acquisire, sparse sul territorio comunale, così come reso evidente dal confronto con la Tav. RP.01 del PdR "Carta della disciplina delle aree". Si osserva inoltre come alcuni "varchi della rete" identificati nella tavola DA.04, intercettino delle aree a verde (costituite a volte da piccoli parchi urbani) per le quali, a fronte di tale corrispondenza, non è prevista alcuna valorizzazione in termini ecologici e nemmeno l'appartenenza alla stessa REC.

Pertanto, considerando che la rete ecologica è ritenuta quadro conoscitivo e programmatico prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, e che la traduzione della RER sul territorio avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale, in applicazione del principio di maggior dettaglio secondo le indicazioni regionali, si coglie l'occasione per ricordare che in sede di adeguamento del Piano di Governo del Territorio ex art. 5 della l. r. 31/2014, occorrerà procedere ad una più adeguata identificazione della REC, riconoscendo gli ambiti e gli habitat di valore da sottoporre a regime di tutela, unitamente alla ricognizione di quegli elementi che fungono invece da detrattori, e individuare, inoltre, specifiche azioni di potenziamento ecologico per il rafforzamento della rete, definendone il grado di priorità di realizzazione, indicando una stima massima dei costi, nonché gli strumenti finanziari a supporto della REC.

In conclusione, considerato che il progetto di REC non può essere considerato come un progetto "a se stante" ma deve essere integrato in tutte le sezioni di Piano e dovrebbe raffrontarsi con i comuni limitrofi con la finalità di creare una completa connessione ecologica in grado di costituire una Rete di livello sovracomunale, si richiamano i contenuti dalla DGR 15 dicembre 2010 n. 9/999 (diventa strumento operativo del PTR con l'aggiornamento 2011 di quest'ultimo) e in particolare il cap. 4.5 "Indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in tema di realizzazione della rete ecologica e della rete verde e di tutela della biodiversità".

Si richiamano infine, a titolo collaborativo, il volume "Tecniche e metodi per la realizzazione della rete ecologica regionale" e il repertorio di "Buone pratiche per la rete ecologica regionale" editi da Ersaf.

Per gli ambiti di trasformazione confermati nel DdP, AR1 e AR2, rinominati Ambito 5 Via Adua, Ambito 3 Largo Europa – Villa Besana, e per gli ambiti 2 Viale Francia ex fonderia e 4 Via Solferino, è prevista l'applicazione di un indice di base $U_t = 0,15$ mq/mq ed un secondo indice di $U_t \max = 0,65$ mq/mq nel caso di utilizzo dei crediti volumetrici, derivanti dall'applicazione della compensazione e/o perequazione.

1.4 Si segnala infine che negli elaborati di variante non risulta alcuna indicazione riguardo l'ambito denominato "ATP", che nel vigente PGT risultava posto tra l'At1 e viale Francia. Si richiama l'Amministrazione a completare la relazione di variante dando conto di tale modifica.

In merito agli obiettivi quantitativi di sviluppo, nella relazione di variante, le valutazioni per la parte residenziale sono state effettuate considerando la SLP derivante dalle previsioni del DdP (pari a circa 41.000 mq), la quale produrrebbe un incremento massimo di 187 abitanti, corrispondente allo 0,8% degli attuali residenti (pari a 23.554). Si deve tuttavia osservare che al fine di ottenere un quadro più completo delle potenzialità del Piano, sarebbe opportuno rideterminare la capacità insediativa massima ammissibile, considerando anche le potenzialità in capo al Piano delle Regole, nonché quelle derivanti dall'utilizzo dei crediti volumetrici generabili dalla cessione delle aree a verde pubblico (sempre se confermate sulla base di quanto detto in precedenza).

La variante interviene sul Piano delle Regole mediante una riscrittura della normativa con l'intento di semplificare le procedure e le modalità di valutazione. L'azonamento suddivide il territorio in aree B (B1, B2, e B3), ad uso residenziale/polifunzionale, e D (D1 e D2), produttivo.

Per le aree B1 e B2 è previsto un U_f base incrementabile sino ad un U_f massimo mediante utilizzo di crediti volumetrici derivanti dalla "perequazione", confermando inoltre il "modello medese della convivenza tra residenze e laboratori", fondata su principi di promozione del riuso dell'esistente, della salvaguardia del patrimonio identitario, della coerenza con la morfologia della città e l'applicazione appunto dell'indifferenza funzionale.

Per le aree D1 e D2 sono invece previsti indici di Uf superiori al vigente, con la possibilità di insediare nelle D2 attività commerciali.

In tema di consumo di suolo, prendendo atto del fatto che la variante in questione non comporta aumento del consumo di suolo considerando che i nuovi ambiti di trasformazione insistono su aree già urbanizzate, attualmente dismesse, si ricorda che il Comune sarà tenuto ad adeguare il proprio PGT alle disposizioni della l.r. 31/14 con i tempi e le modalità indicate dall'art. 5 della medesima legge.

In riferimento all'obiettivo prioritario "Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza" si riporta il contributo della D.G. Infrastrutture e Mobilità espresso con nota n. S1.2016.0034494 del 12/09/2016:

Il territorio comunale è interessato dalle previsioni infrastrutturali relative a:

- **Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta ferroviaria Chiasso-Monza**
- **Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse ('Sistema Viabilistico Pedemontano')**

inserite nel vigente Piano Territoriale Regionale quali *Obiettivi prioritari di interesse regionale* ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i.

Il parere di compatibilità della variante in esame rispetto alla programmazione di competenza è reso con riferimento al rispetto della disciplina di settore e dei criteri di valutazione indicati nel Documento di Piano del P.T.R. - § 3.2 ('Obiettivi prioritari di interesse regionale').

Dall'esame istruttorio della documentazione trasmessa si rileva quanto segue.

La variante riguarda l'aggiornamento generale degli obiettivi e delle azioni del Documento di Piano, l'introduzione di modifiche parziali del Piano delle Regole (consistenti principalmente nella definizione di un nuovo criterio di azionamento del tessuto consolidato e nella revisione complessiva delle relative Norme di

attuazione) e il ridimensionamento delle previsioni del Piano dei Servizi in base a valutazioni di priorità degli interventi precedentemente programmati.

Rispetto alle modalità di recepimento delle previsioni infrastrutturali sovraordinate, si riscontra che:

2.1 **1. Quadruplicamento ferroviario Chiasso-Monza:** il tracciato dell'infrastruttura e le relative fasce di salvaguardia, dimensionate in 75 m per lato dall'asse di progetto, risultano correttamente riportati nella tavola del Documento di Piano 'DA02 - Vincoli ambientali ed infrastrutturali' secondo il progetto di riferimento indicato nel P.T.R., tuttora costituito dal preliminare presentato il 5.6.2003 da R.F.I. e licenziato favorevolmente dalla Regione con d.g.r. n. VII/18612 del 5.8.2004 nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo. Riprendendo, tuttavia, quanto già osservato da questa Direzione Generale nel parere espresso nel 2012 sulla compatibilità del P.G.T. ¹⁾, si evidenzia che permangono non regolamentati nella normativa di Piano gli effetti generati dall'apposizione delle suddette fasce di salvaguardia in termini di limitazione delle attività edilizie e di trasformazione del suolo consentibili nelle aree ricadenti - anche parzialmente - all'interno del corridoio medesimo.

Considerato che, in attesa che diventino operanti i vincoli previsti dalla legislazione nazionale a seguito del completamento dell'iter approvativo del progetto, l'onere di tale regolamentazione è riconducibile alla responsabilità del Comune come ottemperanza agli obblighi posti dall'art. 102bis, comma 1, della l.r. 12/2005 e relativi criteri di applicazione ex d.g.r. n. VIII/8579 del 3.12.2008, si ribadisce la necessità che la suddetta lacuna disciplinare sia colmata nell'ambito del presente procedimento mediante opportuna integrazione delle N.T.A., avendo particolare riguardo, come già evidenziato nel predetto parere regionale, agli effetti del vincolo sulle aree del corridoio oggetto di trasformazioni urbanistiche di nuovo impianto o riproposte su ambiti inedificati;

2. Sistema Viabilistico Pedemontano: si dà atto che, correttamente, la variante conferma la configurazione del tracciato principale e delle opere connesse

¹⁾ nota n. S1.2012.0032905 del 15.3.2012, confluita nella d.g.r. n. IX/3193 del 29.3.2012.

2.2

già riportata nel vigente strumento generale e mutuata dal progetto definitivo revisionato dal concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in ottemperanza alle principali prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera di approvazione CIPE n. 97 del 6.11.2009. **Anche in questo caso, però, appaiono non pienamente ottemperate le prescrizioni espresse da questo Ufficio nel citato parere sul P.G.T. in merito al recepimento del corridoio di salvaguardia urbanistica operante ai sensi di legge, la cui corretta trasposizione dovrà pertanto essere assicurata dal Comune mediante confronto con il soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. prima dell'approvazione finale della variante, ai fini del necessario adeguamento degli elaborati (con riferimento prioritario alla citata Tav. 'DA02' ed alla Carta della disciplina delle Aree del Piano delle Regole ²⁾).**

Si dà atto che, in ogni caso, la variante non configura l'introduzione di nuove interferenze fisiche tra previsioni insediative e le infrastrutture sovraordinate sopra definite.

In tema di verifica delle ricadute potenzialmente indotte sugli standard prestazionali e di sicurezza della rete viaria sovraordinata (attuale e futura), l'elemento di attenzione più rilevante permane quello legato all'introduzione di un ambito di trasformazione a destinazione commerciale anche per grandi strutture di vendita nel comparto territoriale delimitato dall'incrocio delle esistenti linee ferroviarie FS Milano-Como-Chiasso e FNM Milano-Asso e dalle opere di svincolo dell'autostrada Pedemontana – tratta 'B2'.

Questa previsione, ridenominata nella variante 'Ambito 1 - Via Giardino-ex Medaspan', consiste nella sostanziale riproposizione – con ulteriore scorporo delle aree ad ovest del torrente Taro, già riservate nel vigente strumento urbanistico a strutture sportive e per il tempo libero – dell'intervento insediativo oggetto del Piano Attuativo 'Area Ex-Medaspan' approvato dal Comune in variante al P.G.T. il 25.1.2016, rispetto al quale le valutazioni formulate da questa Direzione Generale

²⁾ rif. Tavv. 'RP.01' e 'RP.01bis'/a, b, c, d.

nel parere di competenza ³⁾ avevano indicato, come condizioni di compatibilità della trasformazione agli effetti trasportistici:

- a) il mantenimento dell'Accordo di Programma quale strumento obbligatorio di attuazione;
- b) la realizzazione delle opere di soppressione dell'attuale P.L. FNM di Via Seveso/Via Cadorna prima dell'apertura dell'insediamento commerciale.

La natura vincolante della prescrizione di cui al punto b), in particolare, era stata ribadita da questo Ufficio anche nel contributo trasmesso a titolo collaborativo per la Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 indetta dal Comune per l'esame dello Studio di impatto trasportistico della trasformazione presentato dall'operatore ⁴⁾.

2.3

Riscontrato che entrambe le suddette condizioni non risultano riportate nella documentazione di variante adottata, e ribadito l'obbligo di adeguamento in tal senso degli elaborati, si prescrive che nelle N.T.A. del D.d.P. la scheda dell'*'Ambito 1 - Via Giardino-ex Medaspan'* (e segnatamente il paragrafo 4. - *Prescrizioni per la pianificazione attuativa*, che ne costituisce la sola sezione di carattere cogente ⁵⁾ sia integrata richiamando esplicitamente:

- a) l'obbligo di attuazione della previsione mediante sottoscrizione di apposito **Accordo di Programma**, ovvero, in caso di accertata mancanza delle condizioni di legge preordinate alla stipula di tale Accordo secondo i disposti della vigente normativa nazionale/regionale, di formalizzazione di altro atto di intesa comunque denominato tra il Comune e i soggetti proprietari e/o gestori delle infrastrutture ferroviarie e stradali a vario titolo coinvolti dalle ricadute della trasformazione;
- b) l'obbligo di realizzazione delle opere sostitutive di chiusura dell'attuale passaggio a livello di Via Seveso/Via Cadorna sulla linea FNM Milano-Asso prima dell'apertura della grande struttura di vendita.

³⁾ nota n. S1.2015.0052587 del 18.12.2015, confluita nella d.g.r. n. X/4668 del 23.12.2015.

⁴⁾ nota n. S1.2016.0023894 del 26.5.2016.

⁵⁾ cfr. Art. 3.1 NTA D.d.P.

Si richiama infine l'opportunità che, per esigenze di maggiore chiarezza, la fascia di rispetto stradale relativa all'attuale S.S. 35 sia riportata, oltre che nella carta del D.d.P. relativa ai vincoli, anche negli elaborati di azionamento aventi valore prescrittivo.

Il recepimento delle valutazioni sopra espresse costituisce condizione per assicurare la compatibilità della presente variante P.G.T. rispetto al quadro della programmazione nazionale e regionale del sistema della mobilità.

Si riporta inoltre di seguito il **contributo della Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico, espresso con nota del 18/07/2016:**

Il Piano di Governo del Territorio di Meda è supportato da uno studio geologico del territorio comunale riconosciuto conforme ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/2005 in campo geologico; il Comune è stato inoltre esonerato dall'effettuare le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., in quanto lo strumento urbanistico generale risulta compatibile con le condizioni di dissesto presente o potenziale.

La presente Variante al P.G.T. è supportata da una revisione completa dello studio geologico, che non apporta variazioni al quadro del dissesto P.A.I. (peraltro dichiarato a suo tempo non necessario).

Lo studio geologico individua le perimetrazioni contenute nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e ne detta le relative, ancorché provvisorie, limitazioni d'uso al loro interno.

Nella documentazione prodotta è presente, la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n.15 alla d.g.r. 8/1566/2005); tale dichiarazione è anche correttamente inserita, nella delibera di adozione, tra gli elaborati costituenti la componente geologica della Variante.

In conclusione

Per quanto sopra espresso si precisa che le indicazioni espresse nel parere sono indirizzate a perfezionare i contenuti della variante per un più adeguato conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano regionale, in particolare in relazione a quelli previsti per l'obiettivo prioritario "**Potenziamento del Sistema Gottardo:**

quadruplicamento tratta Chiasso-Monza" e per i Sistemi Territoriali entro i quali il Comune può essere opportunamente riconosciuto, nonché per una precisa applicazione delle disposizioni della l.r. 12/05.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano, recependo le prescrizioni afferenti l'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 13 settembre 2016

Il Dirigente della U/O

Filippo Dadone

Il funzionario referente

Silvano Moroni

Parere dell'ARPA fascicolo 2016.6.43.3

N°	Richieste contenute nel Parere	Argomentazioni	Misure conseguenti
1 Ambito 3 - Largo Europa Villa Besana			
1.1	Prima dell'inizio della realizzazione delle opere previste è necessario che sia verificata, mediante indagine ambientale, la qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d'uso, con riferimento alla Tab 1 all'allegato V alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Per le aree in cui sia stata già accertata la presenza di contaminazione la realizzazione delle opere potrà essere iniziata solo successivamente al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell'area rilasciato dall'A.C in materia (Provincia di Monza e Brianza) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute in tale atto.	La materia è trattata in termini generali nella normativa dettata dal Piano delle Regole per l'intero territorio comunale (art. 9 delle NTA). Vi si specificano le modalità per garantire che il percorso dalla pianificazione attuativa alla realizzazione degli interventi edilizi sia accompagnato dalle verifiche della qualità dei suoli e, se necessario, dagli interventi di bonifica e dalle relative certificazioni.	
1.2	Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.) e di eventuali interventi di bonifica acustica (quali barriere artificiali o vegetali).	Nell'Appendice 1 alle NTA del Piano delle Regole è elencata la documentazione da produrre unitamente all'istanza di approvazione dei piani attuativi. Nell'elenco è anche contemplata la valutazione del clima acustico.	
2 Ambito 6 - Recupero ex Fornace Ceppi			
2.1	Per tali ambiti di intervento devono essere riportati su adeguata cartografia i vincoli ambientali esistenti oltre alla connessione con linee di trasporto pubblico/percorsi ciclabili, misure di mitigazione e compensazione, classificazione acustica con particolare attenzione alla presenza di sorgenti emissive (strade e/o attività produttive).	Le informazioni citate si trovano in diversi elaborati del PGT (Tavv. DA02 per i vincoli, SP01 per i percorsi ciclabili). Le ulteriori informazioni relative al trasporto pubblico formano l'oggetto del piano della mobilità in corso di elaborazione. Quanto alle misure di mitigazione o compensazione queste non sembrano riferibili all'Ambito 6 che si dovrà caratterizzare come centro di attività del parco, con strutture immerse nel verde, come chiaramente esposto nella Relazione Illustrativa e nella stessa scheda d'ambito del Documento di Piano. L'Ambito stesso è destinato a rappresentare una misura di "compensazione ambientale" rispetto alla edificazione compatta delle aree della pianura. Quanto alla classificazione acustica si veda il punto 1.2.	
2.2	Prima dell'inizio della realizzazione delle opere previste è necessario che sia verificata, mediante indagine ambientale, la qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d'uso, con riferimento alla Tab I all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Per le aree in cui sia stata già accertata la presenza di contaminazione la	Vedi 1.1.	

	realizzazione delle opere potrà essere iniziata solo successivamente al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell'area rilasciato dall'A.C. in materia (ex Provincia di Monza e Brianza) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute in tale atto.		
2.3	L'intervento è subordinato alla redazione di un apposito studio concernente: le soluzioni, anche alternative, da adottare per garantire l'accessibilità all'ambito in relazione ai flussi generati dal nuovo intervento, gli impatti sulla viabilità esistente e il suo eventuale adeguamento.	L'accessibilità all'Ambito non può che essere garantita dalla via S. Maria, individuata come viabilità di interesse paesistico dal PTCP e pertanto da non modificare né nell'andamento né nella sezione. La valutazione dei flussi di traffico sarà operata in sede di piano, come indicato nella scheda dell'ambito (Sez 2, par. 4).	
2.4	Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.) e di eventuali interventi di bonifica acustica (quali barriere artificiali o vegetali)	Vedi 1.2.	
2.5	Si ricorda al fine di minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente dovranno essere prescritti in fase attuativa le adeguate misure di mitigazione per le seguenti componenti ambientali: - energia; - risparmio idrico; - suolo; - flora, fauna, biodiversità; - mobilità trasporti; - rete fognaria e impianti di depurazione.	Il Rapporto Ambientale sviluppato in sede di VAS esamina gli effetti delle previsioni di sviluppo sul contesto ambientale e sulle risorse territoriali. In quel contesto vengono sviluppate argomentazioni sulle materie segnalate nel parere. Ogni ulteriore precisazione non può che essere demandata ai diversi strumenti di pianificazione e programmazione di settore o alla fase attuativa.	

“Osservazioni in base all’ Art. 13 - L.R. 12/05 relativamente alla Variante PGT del Comune di Meda adottato con delibera di C.C. n. 13/2016”

Esaminato il Documento di Piano riferito alla Variante relativa al Piano del Governo del Territorio del Comune di Meda nella adozione avvenuta con delibera 13 del 23/05/2016, al fine della sua approvazione ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i..

Si evidenzia in merito agli ambiti oggetto di variante quanto già espresso nel parere precedente ed in particolare:

Ambito 1 – Via Giardino ex Medaspan

L’ambito è soggetto a piano attuativo approvato con delibera del C.C. n. 21 del 30/07/2015.

Ambito 2 - Viale Francia ex Fonderia

Ambito 3 – Largo Europa Villa Besana

1.1 Prima dell’inizio della realizzazione delle opere previste è necessario che sia verificata, mediante indagine ambientale, la qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d’uso, con riferimento alla Tab I all’allegato V alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Per le aree in cui sia stata già accertata la presenza di contaminazione la realizzazione delle opere potrà essere iniziata solo successivamente al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell’area rilasciato dall’A.C. in materia (Provincia di Monza e Brianza) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute in tale atto. Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.) e di eventuali interventi di bonifica acustica (quali barriere artificiali o vegetali). La L. 447/1995 stabilisce all’art. 3 che l’ampiezza della fascia territoriale di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie è pari a 250 metri, a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato. La medesima legge impone (art. 8 comma 3) l’obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e di nuovi insediamenti residenziali prossimi alle ferrovie. Si ricorda che il DPR 459/1998 (art. 3, comma 2) evidenzia che, per le aree non ancora interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza. Anche in questo caso si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.) e di eventuali interventi di bonifica acustica (quali barriere artificiali o vegetali). Ai sensi dell’art. 5 della LR 13/2001 l’ente competente all’approvazione dei progetti relativi a nuovi insediamenti residenziali prossimi alle ferrovie acquisisce il parere dell’ARPA sulla documentazione di previsione di clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Ambito 4 – Via Solferino

Ambito 5 – Via Adua

Ambito 6 – Recupero ex Fornace Ceppi

2.1 Per tali ambiti di intervento devono essere riportati su adeguata cartografia i vincoli ambientali esistenti oltre alla connessione con linee di trasporto pubblico/percorsi ciclabili, misure di mitigazione e compensazione, classificazione acustica con particolare attenzione alla presenza di sorgenti emissive (strade e/o attività produttive).

2.2 Prima dell’inizio della realizzazione delle opere previste è necessario che sia verificata, mediante indagine ambientale, la qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d’uso, con riferimento alla Tab I all’allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Per le aree in cui sia stata già accertata la presenza di contaminazione la realizzazione delle opere potrà essere iniziata solo successivamente al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell’area rilasciato dall’A.C. in materia (ex Provincia di Monza e Brianza) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute in tale atto.

2.3 L’intervento è subordinato alla redazione di un apposito studio concernente: le soluzioni, anche alternative, da adottare per garantire l’accessibilità all’ambito in relazione ai flussi generati dal nuovo intervento, gli impatti sulla viabilità esistente e il suo eventuale adeguamento.

2.4 Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.) e di eventuali interventi di bonifica acustica (quali barriere artificiali o vegetali).

2.5 Si ricorda al fine di minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente dovranno essere prescritti in fase attuativa le seguenti misure di mitigazione:

Componente ambientale	Criteri di attuazione
Energia	Promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni. Si ritiene che i nuovi edifici residenziali debbano garantire, come minimo livello di sostenibilità, il raggiungimento della classe energetica B.
	Valutare la possibilità di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, se tecnicamente fattibile.
	Si consiglia di dotare l’edificio di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili come: -solare termico che contribuisca al fabbisogno di acqua calda sanitaria -solare fotovoltaico, possibilmente a servizio dell’intera struttura - pompe di calore ad alto rendimento energetico
	Effettuare un censimento degli impianti termici esistenti al fine di individuare i più obsoleti ed in particolare l’eventuale presenza di centrali termiche alimentate con combustibili altamente inquinanti
	Per fabbricati plurifamiliari, tipologia edilizia caratteristica del territorio comunale, in caso di sostituzione degli impianti è necessario intervenire con installazioni centralizzate ad alta efficienza, con esclusione di caldaie autonome;
	Per le attività produttive e commerciali si consiglia di prevedere impianti di micro-cogenerazione (energia elettrica e calore) o micro-trigenerazione (energia elettrica, calore, raffrescamento)

2.5

Componente ambientale	Criteri di attuazione
Risparmio idrico	Promuovere l'adozione di misure di risparmio idrico per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni
	Per i nuovi insediamenti, progettazione di reti separate per le acque bianche e nere
Suolo	Relativamente alla qualità dei terreni degli AT, qualora siano presenti pregresse attività produttive possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, si dovrà prevedere un'indagine preliminare sui parametri oggetto di presumibile inquinamento, al fine di verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni d'uso previste dal PGT.
Flora, fauna, Biodiversità	Salvaguardare il più possibile le aree boscate esistenti e consentire l'eventuale continuità con aree verdi circostanti.
	Mettere a sistema nuove aree verdi.
Mobilità Trasporti	Favorire l'utilizzo delle piste ciclabili attraverso la dislocazione nei punti "chiave" del territorio comunale (scuole, sede comunale, centri sportivi, etc.) di rastrelliere per biciclette, anche imponendone la collocazione ai soggetti privati gestori delle attività attrattive degli spostamenti
	Incentivare/riorganizzare il trasporto pubblico perseguendo la diffusione capillare del servizio.
	Al fine di evitare problemi di congestionamento del traffico, si consiglia di prevedere sistemi di viabilità dimensionati in funzione dell'incremento di traffico di persone e merci indotto dai nuovi complessi industriali e commerciali
Rete fognaria e impianto di depurazione	Si richiede di verificare la capacità residua del depuratore considerando anche le prospettive di ampliamento residenziale/produttivo/commerciale previste nei PGT dei comuni consorziati. In caso di inadeguatezza, prevedere l'aumento della capacità di carico del depuratore o soluzioni alternative da concordarsi con l'Ente Gestore.

Ai sensi della Delibera III/6 del 25/10/07 del C.d.A. dell'ARPA sarà emessa fattura, relativa alla tariffa di riferimento del parere espresso.

Per quanto di competenza si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore



Il Responsabile della UO

